

CXXI.

## TORNATA DI GIOVEDÌ 18 DICEMBRE 1902

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

## INDICE.

<b>Disegno di legge (Approvazione)</b> . . .	<b>Pag.</b> 4763
Maggiore spesa nel bilancio dell'interno (Capitolo 39, Servizi di beneficenza) . . .	4763
Uditori nell'esercizio di vice-pretori ( <i>Discussione</i> ) . . .	4763
CIMORELLI . . .	4764
COCCO-ORTU ( <i>ministro</i> ) . . .	4764
MEZZANOTTE ( <i>relatore</i> ) . . .	4764
Spiriti industriali ( <i>Seguito e fine della discussione</i> ) . . .	4765
CALISSANO . . .	4769-70
CARCANO ( <i>ministro</i> ) . . .	4767-70
FARINET FRANCESCO . . .	4768
ORLANDO ( <i>relatore</i> ) . . .	4765-67-68
PANTANO . . .	4766
RUBINI . . .	4767
VALLI EUGENIO ( <i>presidente della Commissione</i> ) . . .	4770
Ordinamento della Colonia Eritrea ( <i>Discussione</i> ) . . .	4771
ARNABOLDI . . .	4777
CHIESI . . .	4771-89
FRANCHETTI ( <i>relatore</i> ) . . .	4787-91
LANDUCCI . . .	4790-92
MARTINI . . .	4780
PICCOLO-CUPANI . . .	4786-88
PRINETTI ( <i>ministro</i> ) . . .	4787-88-92
<b>Interrogazioni:</b>	
Bollette di quietanza (Imposte):	
COTTAFAVI . . .	4758
MAZZIOTTI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . .	4758
Condono di sopratasse e pene pecuniarie ecc.:	
MALVEZZI . . .	4761
MAZZIOTTI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . .	4760-61
Irregolarità nell'esattoria di Pieve del Cairo (Pavia):	
CALVI . . .	4762
MAZZIOTTI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . .	4761
MONTEMARTINI . . .	4762
Irregolarità nelle segreterie comunali di Montebello ed altri Comuni (Pavia):	
MONTEMARTINI . . .	4763
RONCHETTI ( <i>sotto-segretario di Stato</i> ) . . .	4762
<b>Osservazioni e proposte:</b>	
Lavori parlamentari:	
PAIS . . .	4794
PRESIDENTE . . .	4785-94
PRINETTI ( <i>ministro</i> ) . . .	4785-94
RIZZETTI . . .	4794
SANTINI . . .	4795
<b>Proposte di legge (Approvazione):</b>	
Inscrizione dei militari congedati nelle liste elettorali . . .	4765
<b>Relazioni (Presentazione):</b>	
Convenzione di Bruxelles per il regime fiscale degli zuccheri (OTTAVI) . . .	4785

## Votazione segreta:

Maggiore spesa nel bilancio del Ministero dell'interno (Capitolo 39) . . .	<b>Pag.</b> 4785
Uditori ecc. . .	4785
Spiriti industriali. . .	4785
Iscrizioni nelle liste elettorali dei militari congedati ( <i>Respinta</i> ). . .	4785
AGNINI . . .	4785
PRESIDENTE . . .	4786

La seduta comincia alle 14.10.

**Del Balzo Girolamo, segretario,** legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

## Petizioni.

**Del Balzo Girolamo, segretario,** legge il seguente sunto di petizioni:

5988. Il Consiglio comunale di Candela fa voti perchè il Consorzio per la ferrovia Foggia-Candela venga totalmente esonerato dal pagamento del contributo stabilito a carico suo e delle somme arretrate.

5989. Bezzi Don Pasquale ed altri rappresentanti del Circolo cattolico di Monte Castagneto, Favali Battista ed altri rappresentanti del Comitato di Valogno, fanno istanza perchè non venga approvato il disegno di legge sul divorzio.

5990. Il Consiglio comunale di San Mango Piemonte (Provincia di Salerno) fa voti perchè sia ridotta alla metà l'imposta fondiaria.

## Interrogazioni.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima, dell'onorevole Galli, è stabilita per la tornata di domani, così pure quella che segue, dell'onorevole Rocca Fermo, è stabilita per la tornata di sabato.

Segue quella degli onorevoli Gattorno, Vetroni e Mel al ministro delle finanze...

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Onorevole Presidente, debbo pregarla per un differimento di questa interrogazione,

poichè ad essa si riserva di rispondere il ministro, il quale in questo momento è impegnato con la Commissione per la legge sugli alcool.

**Presidente.** Allora la rimanderemo a domani.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Cottafavi al ministro delle finanze « per apprendere se non intenda che, per norma dei contribuenti, nelle bollette di quietanza, l'imposta fondiaria erariale sia tenuta assolutamente distinta dalle imposte fondiarie comunali e provinciali. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Come l'onorevole interrogante conosce, l'articolo 25 della legge di riscossione delle imposte emanata il 20 aprile 1871 prescriveva, in conformità appunto ai desiderî ai quali è ispirata questa interrogazione, che nelle cartelle d'avviso ai contribuenti delle imposte fossero determinate specificamente l'imposta erariale e le sovrimposte provinciali e comunali. Ciò dava luogo alla necessaria conseguenza, che, nei ruoli per le imposte dei terreni e dei fabbricati, si doveva procedere alla liquidazione tanto delle somme dovute all'erario, quanto di quelle dovute ai Comuni ed alle Province, di guisa che, per ogni singolo contribuente, dovevano farsi quattro liquidazioni diverse, e questo importava un notevole lavoro, ed una spesa non lieve per l'erario.

In vista di questa considerazione, la legge 14 aprile 1892, proposta dal ministro Colombo, per ovviare agli inconvenienti che si erano manifestati, e per risparmiare all'amministrazione non poca fatica ed una notevole spesa, modificò il detto articolo 25 nel modo che segue: « Nelle cartelle saranno pure indicate le aliquote per ogni 100 lire di estimo o di reddito imponibile con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira di imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia ed al Comune ».

Quindi, con la disposizione adottata, evitando quell'eccessivo lavoro che richiedeva precedentemente la compilazione dei ruoli, si dà ugualmente ai contribuenti il modo di sapere quali somme siano da essi dovute all'erario e quali alla Provincia ed ai Comuni per le sovrimposte. È un calcolo semplicissimo, un computo assolutamente elementare pel quale le indicazioni contenute

nella cartella offrono tutti i necessari elementi.

E siffatta disposizione della legge del 1892 è stata mantenuta dalle successive leggi e trovasi riprodotta all'articolo 25 del testo unico in vigore.

L'onorevole Cottafavi desidererebbe un ritorno alle disposizioni precedenti nel senso che nelle cartelle, di pagamento si specificassero distintamente i debiti verso l'Erario, le Province e i Comuni. Ma, dal momento che i contribuenti, con le indicazioni che trovano nelle cartelle sono già in grado di avere tutte le desiderate notizie mediante una semplicissima liquidazione, l'Amministrazione non crede di dover rinunciare al vantaggio conseguito con la legge del 1892 che, come dissi, ha risparmiato alle Agenzie delle imposte un notevole lavoro ed all'Erario una spesa non indifferente.

Del resto, io sentirò con la massima attenzione le considerazioni che mi esporrà l'onorevole interrogante e, se esse dimostreranno veramente la necessità di questa riforma, il Ministero non mancherà da parte sua di prendere quelle iniziative che fossero del caso.

**Presidente.** L'onorevole Cottafavi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato.

**Cottafavi.** Io debbo ringraziare l'onorevole sottosegretario di Stato delle finanze per la chiarezza della sua risposta, la quale dà un certo affidamento che potrà essere studiata la questione che io ho sollevato.

La prima parte della sua risposta è tale che mi dispenserebbe dal tornare sulla medesima, perchè quanto egli ha affermato è una cosa così chiara e così elementare, che, allora, cadrebbe di per sé ogni ragione di aver presentato la mia interrogazione.

È certo che oggi si va con quel sistema, ma la ragione della mia interrogazione sta appunto nel fatto che io vorrei questo sistema fosse cambiato.

Ora io osservo all'onorevole sottosegretario di Stato che è urgente e necessario cambiare sistema e tornare, non dico all'antico, ma a ciò che era più logico, più opportuno e più utile anche dal lato dell'amministrazione.

Infatti, che cosa succede attualmente?

È vero che ad ogni contribuente si spedisce una cartella dalla quale, con un calcolo molto laborioso, si può desumere qual'è la quota annuale d'imposta fondiaria che si paga alla Provincia, al Comune ed allo

Stato: ma è altrettanto vero, in generale, che il contribuente (e creda l'onorevole Mazzioti che io desumo queste osservazioni dall'esperienza che ho perchè vivo in mezzo ai contribuenti), consulta, più che altro, la bolletta d'estimo nel momento del pagamento: è nel momento del sacrificio, per così dire, che il contribuente si ricorda di riscontrare quanto esso versa allo Stato, al Comune ed alla Provincia.

Ora nella bolletta d'estimo, l'imposta fondiaria è conglobata sotto l'unica indicazione d'imposta terreni.

Noi sappiamo che il Governo, con lodevole pensiero, si è preoccupato della condizione dei contribuenti e dell'agricoltura ed ha proposto delle leggi di sgravio sull'imposta fondiaria: di più abbiamo anche la legge sulla perequazione fondiaria che entrerà in attività si può dire a giorni, perchè dovrebbe entrare in attività col primo gennaio 1903.

Orbene, l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze deve sapere che ci sono già delle Province, le quali si sono preoccupate di sovrapporre tanta imposta fondiaria quanta lo Stato ne viene a sgravare con la legge. Ma si dirà che se questa è volontà dei corpi rappresentativi il Governo non se ne deve occupare e non può controllarla. Io potrei anche fare le mie riserve in proposito, ma faccio osservare che questo conglobare l'imposta fondiaria erariale provinciale e comunale in un'unica cifra farà sì che la generalità dei contribuenti, specialmente dei contribuenti rurali e dei piccoli proprietari, ignorerà chi è che fa pagare questa imposta fondiaria.

Cosicchè accadrà che, mentre noi sacrificiamo una parte del bilancio dello Stato per portare un sollievo a questi piccoli proprietari, dal momento che Comuni e Provincia sovrappongono altrettanto, ed anche più, dal momento che nelle bollette d'estimo è indicato soltanto l'imposta fondiaria conglobata, il contribuente ignorerà che il Governo ha sgravato una parte dell'imposta erariale ed ignorerà che l'eccesso è dovuto ai Comuni ed alla Provincia.

**Mazzioti**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Ci sono le aliquote e le percentuali.

**Cottafavi**. L'onorevole sotto-segretario di Stato mi ha risposto che il fare questa distinzione portava un lavoro maggiore. Io non lo credo; le ragioni che adducono le amministrazioni sono erronee: dal momento che nella bolletta è portata la totalità dell'imposta, risulta che questa totalità deve

essere stata formata sulla somma delle tre somme parziali.

**Mazzioti**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Sull'aliquota complessiva.

**Cottafavi**. Anche nel fare questa quota complessiva occorre tener calcolo dell'imposta fondiaria erariale, provinciale e comunale. Ora, che sieno stampate e distinte o che siano conglobate insieme è questione di forma, ma è una questione che può produrre i suoi effetti nel far conoscere i benefici che si cerca di apportare con degli sgravi da una parte, ed il danno che viene dall'altra parte accrescendo l'imposta fondiaria senza discernimento e senza misura, come accade in molte Amministrazioni comunali e provinciali.

Io, ripeto, non intendo dilungarmi sopra questo argomento, perchè molto probabilmente l'onorevole sotto-segretario di Stato ha creduto che la mia interrogazione fosse rivolta a censurare ciò che si fa attualmente...

**Mazzioti**, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. È la legge.

**Cottafavi**. ...ma io l'aveva fatta nell'interesse dell'Amministrazione dello Stato.

Ad ogni modo io credo sia indispensabile che ognuno assuma la propria responsabilità e che se i Comuni e le Province approfittano dello sgravio dell'imposta fondiaria per sovrapporre, sia pure altrettanta somma, almeno i contribuenti sappiano a chi debbono il danno di questa eccessiva sovrimposta comunale e provinciale: e con ciò credo che si renderebbe un servizio, per così dire, al Governo ed anche alle Istituzioni.

Del resto, io prendo atto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato, cioè che questa questione sarà studiata specialmente se verrà presentata una legge d'iniziativa parlamentare, e lo prevengo che questa legge sarà presentata da me e da altri colleghi.

**Presidente**. È presente l'onorevole Girardini?

(Non è presente).

L'onorevole Codacci-Pisanelli è presente?

(Non è presente).

Allora le interrogazioni seguenti, non essendo presenti gli onorevoli interroganti, s'intendono ritirate:

*Girardini, Caratti*, al ministro delle poste e dei telegrafi, « per sapere se e come intenda provvedere alla sufficienza ed alla decenza dei locali dell'ufficio provinciale delle poste e telegrafi di Udine. »

*Codacci-Pisanelli*, al ministro dei lavori pubblici, « sugli orari ferroviari delle Puglie e degli Abruzzi e sulla necessità di indurre la Società della Rete Adriatica ad una più larga e più radicale attuazione dell'esercizio economico per il traffico locale ».

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole *Malvezzi*, al ministro delle finanze, « per sapere se, a complemento dell'ultimo decreto di amnistia 23 novembre 1902, presenterà un disegno di legge per il condono delle sopratasse e pene pecuniarie per contravvenzioni alla legge sulle tasse di registro, analogamente a quanto fu fatto in circostanze identiche con la legge 7 luglio 1901. »

Analoga a questa ve n'è una dell'onorevole *Caratti*, al ministro delle finanze, « per conoscere se, conformemente a quanto fu fatto in passato in occasione di amnistie, il Governo intenda presentare apposito disegno di legge per condonare le sopratasse e le pene pecuniarie comminate dalle leggi per le tasse sugli affari. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

*Mazzioti*, sotto-segretario di Stato per le finanze. Debbo anzitutto rettificare una lieve inesattezza che risulterebbe dalla formula dell'interrogazione. Gli onorevoli interroganti domandano se il Governo intenda condonare le pene pecuniarie derivanti da contravvenzioni alle leggi del bollo e del registro.

Ora io debbo far loro osservare anzitutto che il decreto di amnistia del 23 novembre 1902 contempla già alcune delle pene pecuniarie, quelle cioè che hanno veramente questo carattere e non costituiscono invece sovratassa.

L'onorevole *Malvezzi* ed i suoi colleghi conoscono la distinzione che nella legge del bollo ed in quella del registro è fatta fra le pene pecuniarie e le sovratasse: le pene pecuniarie, come dice la locuzione stessa, hanno un carattere penale, mentre le sovratasse hanno un carattere di indennità esclusivamente civile e si esigono quasi a titolo di risarcimento dei danni arrecati all'erario per effetto delle contravvenzioni. Mentre le pene pecuniarie sono in massima condonabili per grazia sovrana, invece le sovratasse, che hanno carattere di indennità civile, non possono essere condonate se non per legge. Il decreto di amnistia ha provveduto alla maggior parte delle pene pecuniarie e non ha contemplato invece le sovratasse. Di ciò si dolgono, pare, gli onorevoli interroganti i

quali esprimono il desiderio che al decreto di amnistia segua, come altra volta, una proposta di legge per il condono delle sovratasse.

Ora, io debbo far osservare che molto frequenti sono stati nella nostra legislazione siffatti provvedimenti di condono; basta guardare le date delle ultime leggi. Abbiamo avuto dal 1893 in poi quattro di queste leggi, e precisamente quelle del 29 giugno 1903, del 2 luglio 1896, del 27 dicembre 1900 e del 7 luglio 1901. Come si vede, nel periodo di un solo anno se ne sono avute due. Invece, nel periodo anteriore al 1893, queste leggi di condono si emanavano assai raramente; lo provi il fatto che prima della ricordata legge del 29 giugno 1893 l'ultima legge era stata quella del 14 luglio 1887, cosicchè passarono sei anni senza alcun provvedimento di questa specie.

L'Amministrazione crede che queste frequenti leggi di condono non siano opportune e convenienti, perchè diminuiscono nei contribuenti il sentimento di rispetto alla legge e perchè incoraggiano le trasgressioni, mettendo in pari condizioni coloro che osservano la legge e coloro che invece tentano di eluderla.

Inoltre, queste leggi di condono quando si succedono troppo da vicino, danneggiano l'erario e portano pochissimo beneficio alla massa dei contribuenti. Mentre le prime leggi emanate a lunghi intervalli apportavano notevoli proventi all'erario, le ultime hanno arrecato benefici ad un numero molto limitato di contribuenti ed hanno prodotto una perdita per l'erario; poichè, se è vero che hanno determinato qualche introito per tasse, d'altra parte non è meno vero che l'erario ha perduto una somma considerevole e di gran lunga maggiore per le sovratasse che sarebbero state dovute.

Ma forse l'onorevole interrogante avrà supposto che, sempre, ad un decreto di amnistia abbia fatto seguito una legge per condono delle sopratasse e si domanderà perchè in questa circostanza, dopo il decreto di amnistia non sia stata presentata la legge. Io debbo far notare che già altre volte sono intervenuti decreti di amnistia non seguiti dalla legge di condono. Così è avvenuto per i decreti di amnistia del 3 marzo 1898 e dell'11 giugno 1889.

Nè appare esatta un'altra osservazione che ho inteso fare, cioè che senza il complemento della legge di condono, questi benefici accordati dall'amnistia sarebbero quasi inefficaci; poichè, guardando le cifre



delle contravvenzioni che hanno profittato delle due amnistie del 3 marzo 1898 e dell'11 giugno 1889 non seguiti, come dissi, da leggi di condono, vediamo che hanno nondimeno avuta una grande efficacia, tanto che nel 1898 fruiro del condono n. 60,633 contravvenzioni, e nel 1899 n. 37,610.

Per queste considerazioni, le quali riguardano tanto gli interessi dei contribuenti, quanto l'interesse dell'erario, l'Amministrazione non crede opportuno di presentare la legge di condono.

**Presidente.** L'onorevole Malvezzi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Malvezzi.** Io aveva ripreso una interrogazione decaduta ieri l'altro per la mancanza del collega Pozzato, ritenendo che fosse opportunissimo che il ministro delle finanze o il sotto-segretario di Stato dicesse al Paese chiaramente quali siano le sue intenzioni in questa materia, perchè le aspettative sono generali. Onde io non ho che da compiacermi di aver fatto questa interrogazione...

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** La ringrazio.

**Malvezzi.** ...perchè, rispetto alla chiarezza, la risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato non poteva essere più esauriente; ma mi permetto di dirgli che, con mio rammarico, non posso dirmi soddisfatto. Egli ha in qualche modo apprezzato l'opera del Ministero, mostrando gli inconvenienti dei frequenti decreti di amnistia e di leggi per condoni di sopratasse.

Non sarò io che incoraggerò il Ministero ad abbondare in siffatti decreti; dico solo questo: io mi richiamo al precedente dell'ultimo decreto emanato per la nascita della principessa Iolanda. È noto che il ministro delle finanze di allora, l'onorevole Wollemborg, mise avanti il suo disegno di legge, che fu approvato, appunto invocando ragioni di giustizia e di equità distributiva (furono sue le parole), affinchè tutti i contribuenti fossero trattati nella stessa maniera.

E mi conforto nel fare questa osservazione, anche della considerazione che la Giunta del bilancio ebbe ad approvare le ragioni dell'onorevole Wollemborg con le parole autorevoli del relatore onorevole Alessio.

Io per altro non insisto: sono appagato delle risposte dell'onorevole sotto-segretario di Stato alle finanze nel senso che almeno

la materia resterà chiarita; ma non posso approvarle, perchè, lasciando in disparte tutte le considerazioni sulla opportunità dei decreti di amnistia, credo che questa volta non si sia fatta cosa veramente equa e credo che gl'inconvenienti non mancheranno.

**Presidente.** L'onorevole Caratti ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

(Non è presente).

La sua interrogazione decade.

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Debbo semplicemente rettificare un'osservazione fatta dall'onorevole Malvezzi. Egli ha detto che io nella mia risposta ho censurato la frequenza dei decreti d'amnistia. Nulla di più lontano dal mio pensiero! Io non sarei certo entrato in un simile campo. Io ho parlato degli inconvenienti che derivano dalla frequenza delle leggi di condono e non già dei decreti di amnistia. Veda, onorevole Malvezzi: si comprende la frequenza dei decreti di amnistia ed è giustificabile in quanto che si tratta di penalità pecuniarie che sono elevatissime, come quelle, ad esempio, dovute per contravvenzioni alle leggi sul bollo che, anche per tasse di infima entità, importano penalità gravissime. La stessa considerazione non può valere per le leggi di registro che hanno un carattere diverso ed applicano sovrattasse sempre proporzionate all'entità della tassa. Rettificata questa asserzione dell'onorevole Malvezzi io debbo ringraziarlo di aver portato questa questione innanzi alla Camera e non ho altro da aggiungere.

**Presidente.** Vengono ora le seguenti interrogazioni degli onorevoli:

*Montemartini*, ai ministri delle finanze e dell'interno « sopra le gravi irregolarità che diconsi verificate nell'Esattoria di Pieve del Cairo (provincia di Pavia) durante gli ultimi esercizi; »

*Calvi*, al ministro dell'interno « sulle pretese irregolarità relative all'Esattoria di Pieve del Cairo (provincia di Pavia) denunciate in odio dell'esattore e sul risultamento delle indagini fatte in seguito a tali denunce. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Rispondo brevemente alle due interrogazioni degli onorevoli Montemartini e

Calvi. A carico dell'esattore del Consorzio di Pieve del Cairo, furono denunziate alcune irregolarità le quali si riferirebbero tanto al quinquennio in corso quanto al quinquennio precedente.

L'Amministrazione, a suo tempo, non mancò di contestare all'esattore le irregolarità delle quali egli si sarebbe reso colpevole, e, in seguito alle sue deduzioni, dispose anche una inchiesta. Ordinata questa inchiesta si ebbe notizia che, da parte dell'autorità giudiziaria, si era iniziato un procedimento relativo ai fatti stessi, cioè relativo a queste irregolarità che si dicevano commesse dall'esattore di Pieve del Cairo. In pendenza di un procedimento penale l'Amministrazione ha creduto suo dovere di sospendere l'inchiesta ed io credo mio obbligo di non interloquire in merito per non pregiudicare il responso dell'autorità giudiziaria.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Montemartini per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della risposta, avuta dall'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze.

**Montemartini.** Onorevole sotto-segretario di Stato, circolano nel paese dei pacchi voluminosi di cartelle, rilasciate dall'esattore di Pieve del Cairo ai piccoli contribuenti, dalle quali risulta che a questi contribuenti si fa pagare a chi 80 centesimi, a chi una lira, a chi una lira e venti in più di quello, che dovrebbero pagare; annesse a queste cartelle ci sono le relative ricevute, dalle quali risulta che queste somme in realtà furono riscosse mentre si dice che nei ruoli non figura come furono riscosse.

C'è un giornale di Vigevano, il quale da parecchi mesi pubblica alcune di queste cartelle, anzi un lungo elenco di queste cartelle, e da parecchi mesi ha accusato l'esattore di Pieve del Cairo di derubare tutti i piccoli contribuenti dei Comuni consorziati.

Ebbene l'autorità giudiziaria si è mossa soltanto ora, che si tratta di fermare l'inchiesta, che l'autorità civile dovrebbe fare.

Io dunque non posso ritenermi soddisfatto della risposta, che mi ha dato l'onorevole sotto-segretario di Stato.

**Mazziotti, sotto-segretario di Stato per le finanze.** Che cosa dovrei fare? Pende un processo!

**Montemartini.** Questi fatti si verificano da quattro anni; e si aspetta proprio ora, quando pende il processo, per dire: non possiamo muoverci perchè pende il processo? Grazie tante!

**Presidente.** L'onorevole Calvi ha facoltà di dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

**Calvi.** Io mi dichiaro soddisfatto della risposta data dall'onorevole sotto-segretario di Stato. Vi è un processo in corso e mi pare che non sia il caso di turbare la tranquillità del magistrato, il quale deve giudicare, con certe interrogazioni, come quella dell'onorevole Montemartini, che messe in correlazione con alcune dichiarazioni che si leggono sui giornali del luogo, pare precisamente abbiano lo scopo di turbare questa tranquillità.

Io non dovrei, per essere coerente a ciò che dissi, entrare in merito della questione, ma siccome l'onorevole Montemartini ha accennato a fatti, gli dirò che è male informato, e che la sua buona fede è stata ingannata da chi aveva interesse di farlo per succedere nell'esattoria all'esattore di Pieve. Tutte le irregolarità consistono in questo, che, sopra un'esazione di un milione e settecento mila lire vennero esatte in più per errore da diversi contribuenti a cui però da tempo sono state restituite, 60 lire in complesso e nel quinquennio dall'esattore, il quale però, errando con altri contribuenti in suo danno, percepì in meno lire 200. Questa è la verità; in questo consistono le strombazzate irregolarità, e nutro fiducia che ciò risulterà anche all'autorità giudiziaria, la quale vorrà fare giustizia, non lasciandosi impressionare nè da minacce di chi ha interesse che la luce non si faccia, nè da blandizie, come si è tentato recentemente in questo affare.

**Montemartini.** Questo non è vero.

**Calvi.** Questa, onorevole Montemartini, è la verità. Siete voi che nei vostri giornali avete scritto che non vi fidate dei giudici. *(Interruzioni del deputato Montemartini).*

**Presidente.** Facciano silenzio!

Viene un'altra interrogazione dell'onorevole Montemartini al ministro dell'interno « sulle irregolarità verificatesi nelle segreterie comunali di Montebello e Comuni vicini in provincia di Pavia ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno.

**Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno.** Dopo l'esattore di Pieve del Cairo, il nostro carissimo collega Montemartini chiama alla sbarra il segretario comunale di Montebello. Il quale, oltre ad essere segretario comunale di Montebello, è segretario comunale di parecchi altri piccoli paesi di quei dintorni, Torrazza Coste, Torre del Monte, Staghiglione, Borgoratto Mormolo, Calvignano!

Tutti i suoi peccati si riducono a questo solo! La cosa però sembra grave agli occhi del collega, io lo credo, ma si permetta a me per lo meno di dubitare che sia argomento degno di una interrogazione, della quale possa interessarsi la Camera italiana! (*Si ride*). Ad ogni modo, poichè l'interrogazione è proposta, è mio dovere di rispondere. Dirò adunque che questi cinque paeselli insieme al Comune più importante di Montebello hanno una popolazione, secondo l'ultimo censimento, di 7738 abitanti; che Calvignano ne ha 401 e Torre del Monte 751; che perciò, per il limitato lavoro dei rispettivi Municipi e per i pochi mezzi dei quali dispongono, è ben naturale che si servano dell'opera di un unico segretario. Certo sarebbe più pomposo che tutti questi paeselli avessero il proprio segretario comunale, ma sarebbe una spesa inutile e non tollerabile. Qual'è poi la disposizione di legge che vieta ad un segretario comunale di esercitare le sue funzioni in parecchi comuni? Notisi che questo povero segretario comunale, con tutte le segreterie di questi piccoli paesi, guadagna meno di 4000 lire all'anno ed è obbligato a tenere cavallo e carrozzella, un sostituto fornito della patente di segretario ed a farsi aiutare altresì da un suo figliuolo.

È mio dovere di aggiungere che questo segretario è persona di indubbia onestà, intelligente, laborioso, circondato dalla stima di tutti.

Malgrado tutto ciò, onde allontanare ogni pericolo che, facendo il segretario di più Comuni, possa incorrere in qualche negligenza, il prefetto di Pavia lo ha invitato a rinunciare a qualcuna di queste segreterie. Speri che così farà e che tacerà così ogni accusa che i consueti avversari di ogni persona che copra uffici pubblici non mancano di lanciare anche senza ragione.

Dopo ciò, mi perdoni, onorevole Montemartini, se le chieggo come mai Ella abbia potuto occuparsi di codeste piccole questioncelle, Ella che volge la mente a così geniali studi con fervore pari all'ingegno! Meglio valeva, poichè ha già arricchito la scienza di un primo, che ella avesse dato un secondo contributo allo studio dell'anatomia comparata delle *Aristolochiacee*! (*Viva ilarità*).

**Presidente.** L'onorevole Montemartini ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

**Montemartini.** Rettifico anzitutto alcuni fatti.

Gli otto Comuni che sono serviti da un solo segretario, non è vero che abbiano 400 o 500 abitanti, come ha detto l'onore-

vole sotto-segretario di Stato, ma ne hanno 1800 o 1600 e quasi tutti superano il migliaio.

Aggiungo poi che il segretario che serve a questi otto uffici ha un ufficio che non è in nessuno degli otto Comuni, ma in casa sua: quello per gli atti civili, per i matrimoni ecc., per cui quella povera gente deve correre per 15 o 20 chilometri per andare in casa del signor segretario che molte volte non si trova.

L'onorevole sotto-segretario di Stato ha detto che il prefetto ha invitato questo segretario a rinunciare a qualcuna di queste segreterie.

Io mi dichiarerò soddisfatto, quando l'invito fatto dal prefetto sarà veramente accolto.

**Dal Verme.** Fossero tutti così i segretari comunali!

**Montemartini.** Per carità, se fossero tutti così i segretari comunali, staremmo freschi!

**Presidente.** Essendo trascorsi i 40 minuti assegnati per le interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno.

**Discussione del disegno di legge: « Maggiore spesa di lire 300 mila da portarsi in aumento al capitolo n. 39 servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-903.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore spesa di lire 300 mila da portarsi in aumento al capitolo n. 39 servizi di beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-903. »

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

*Articolo unico.*

È autorizzata la maggiore spesa di lire 300,000 da portarsi in aumento al capitolo n. 29 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-903.

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, passeremo più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

**Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio.**

**Presidente.** Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà al Governo di destinare

gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio. » Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

*Articolo unico.*

La facoltà concessa dalla legge 8 luglio 1894, n. 280, al Governo del Re di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo solo sei mesi di compiuto tirocinio, è prorogata fino al 31 dicembre 1904.

**Cimorelli.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Cimorelli.** Non creda la Camera che io voglia pronunciare un discorso su questo disegno di legge di così poco conto: però essa consenta che io faccia alcune osservazioni brevissime.

Se è vero che sia necessario l'accordare la proroga che si domanda, è anche vero che l'espedito il quale si va adottando di anno in anno è addirittura rovinoso per l'amministrazione della giustizia perchè gli uditori che sono mandati a reggere le preture dopo soli sei mesi di tirocinio, sono destinati nelle preture più infelici dove si debbono pur compilare processi importantissimi. I pretori titolari rifuggono dall'andarvi e vi sono mandati gli uditori più bisognosi ed inesperti. Così accade che processi importantissimi di assassinio, di associazione di malfattori e di altri delitti gravi vengono affidati a giovani, per quanto volenterosi, altrettanto incapaci per difetto di ogni necessaria esperienza.

Lo stesso ministro guardasigilli deve certamente essere al corrente degli inconvenienti che nascono da questo sistema, ed io credo che sarebbe tempo di adottare un provvedimento che elimini il male dalla sua origine. L'espedito di cui è oggetto questa legge dura da otto anni. Si elimini una buona volta e piuttosto si faccia un concorso straordinario, per una volta in linea affatto eccezionale, per un centinaio di posti di pretore a cui sieno ammessi avvocati e procuratori, che abbiano già un tirocinio professionale, ma non si continui in questo sistema di proroghe le quali si susseguono di anno in anno l'una dall'altra e che non soddisfano agli inconvenienti deplorati nell'amministrazione della giustizia.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** Veramente l'onorevole Cimorelli si è accorto troppo tardi d'un inconveniente che avrebbe

dovuto deplorare molti anni or sono, non oggi, dopo che il ministero ha provveduto, e questo disegno di legge giova a ridurlo a minori proporzioni. Infatti, quando furono chieste le precedenti proroghe, gli inconvenienti da lui accennati erano gravissimi. Ma, come del resto è detto nella mia relazione, si pose ogni cura perchè il problema delle preture vacanti fosse in massima parte risolto. Così si è riesciti a far sì che quelle affidate agli uditori dopo soli sei mesi di tirocinio siano pochissime, proprio pochissime.

Ad ogni modo, è sempre meglio che sieno rette da uditori giudiziari che non da vice pretori onorari. Ma a tutte le altre preture si provvede con pretori effettivi; e appena in cinquanta, invece di questi, vi sono aggiunti giudiziari. Ed ora se io domando che si proroghi la legge del 1894, non è per trarre dal personale degli uditori i titolari delle preture, ma principalmente per quelle nelle quali occorre che egli sia coadiuvato da vice pretori, i quali è bene sieno a preferenza scelti tra i funzionari di carriera. Con tale sistema l'inconveniente lamentato dall'onorevole Cimorelli non si può verificare, perchè vi è sempre il titolare e i vice pretori servono solo ad aiutare i pretori.

In quanto all'espedito proposto dall'oratore, osservo che il rimedio sarebbe peggiore del male, anche se questo ancora esistesse, com'egli a torto crede. Noi scontiamo oggi le conseguenze del sistema da lui suggerito e al quale vorrebbe si ritornasse; poichè è noto quanto danno produsse l'ordinamento del 1865 che facilitò la nomina a pretori di tanti avvocati senza cause che invasero la magistratura; sistema di cui si risentono ancora purtroppo i gravissimi effetti.

Ad ogni modo, e senza dilungarmi, mi basta ripetere quanto dico nella mia relazione: che il Governo intende presentare a brevissima scadenza il disegno di legge per la riforma giudiziaria. E se l'onorevole Cimorelli aiuterà a farla approvare, anche gli ultimi avanzzi degli inconvenienti da lui accennati, saranno tolti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Mezzanotte, relatore.** Gli inconvenienti lamentati dall'onorevole Cimorelli non sono ora affatto gravi; giacchè negli otto anni nei quali fu applicato questo provvedimento, da 120 gli uditori che dovevano funzionare da vice-pretori nelle preture, sono ridotti a 40; i quali funzionano non come

vice-pretori reggenti, ma come vice-pretori di carriera.

Se ora si volesse ricorrere al sistema normale di affidare quelle funzioni a uditori che abbiano compiuto un tirocinio di 18 mesi, molte preture non potrebbero funzionare.

Ad ogni modo, prendendo atto della promessa formale dell'onorevole ministro, che presenterà sollecitamente un disegno di legge per la riforma giudiziaria, credo che frattanto non si possa a meno di accogliere questo disegno di legge, ed invito perciò la Camera ad approvarlo.

**Presidente.** Non essendoci altre osservazioni, si procederà fra breve alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

### Approvazione della proposta di legge per inserzione nelle liste elettorali dei militari congedati anteriormente all'11 luglio 1894.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Inserzione nelle liste elettorali dei militari congedati anteriormente alle leggi 11 luglio 1894, nn. 286 e 287 ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura dell'articolo unico del disegno di legge.

**Del Balzo Girolamo, segretario, legge:**

#### *Articolo unico.*

Per i militari congedati anteriormente alle leggi 11 luglio 1894, nn. 286 e 287, le condizioni richieste dal n. 5 dell'articolo 3 della legge 24 settembre 1882, n. 999, per la iscrizione nelle liste elettorali si intendono soddisfatte quando nel foglio di congedo sia contenuta la indicazione che sanno leggere e scrivere e che hanno prestato non meno di due anni di servizio effettivo sotto le armi.

**Presidente.** La discussione è aperta su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi iscritti, procederemo fra breve alla votazione segreta anche di questo disegno di legge.

### Seguito e fine della discussione dei provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie.

**Presidente.** Per non fare una doppia votazione, propongo che la Camera esaurisca anche la discussione del disegno di legge sugli spiriti per procedere poi ad un'unica votazione segreta su di esso ed i tre disegni di legge testè approvati per alzata e seduta (*Pausa*).

Non essendovi osservazioni in contrario così rimane stabilito.

La Camera rammenta che la discussione rimase sospesa all'articolo 7, sul quale erano stati presentati i seguenti emendamenti:

*Nel 3° comma sostituire alle parole: 20 per cento, queste altre: 25 per cento.*

*Nel 4° comma sostituire alle parole: 30 per cento, queste altre: 40 per cento.*

*Nelle ultime linee del 5° comma dopo le parole: 1° luglio 1903, sostituire quelle che seguono con le seguenti: del 30 per cento se distillano vinacce e gli altri cascami della vinificazione, e del 45 per cento se distillano esclusivamente vino.*

Pantano, Ottavi, Agnini, Grassi-Voces, Di Stefano, Rizza, Libertini P., Di Scalea, Perrotta, Aguglia, Vollaro, Del Balzo G., Maresca, Di San-giuliano, Francica Nava, Maury, Chiapusso, Pivano, Massa, Garavetti, Gianolio, Tornielli, Di Sant'Onofrio, Farinet T., Farinet A., Chimenti, Valeri, Montemartini, Daneo E., De Viti De Marco, Furnari, Codacci-Pisanelli, Falcioni, Freschi, Cuzzi, Donati, Pala, Socci, Raccuini, Faranda, Curreno, Testasecca, Spagnoletti, Grossi, Laudisi, Colajanni, Compans, Mezzanotte, Cerri, Spirito B., Piccolo-Cupani, Tedesco, De Marinis, Cirmeni, Cocuzza, Bonin, Fiamberti, Cavagnari, Chiappero, Florena, Rizzone, Ruffo, Majorana Angelo, Visocchi, Valle Gregorio, Mango, Cimorelli, De Amicis, Patrizii, De Bellis, Materi, Personè, Ciccotti, Barbato, Roselli, Fusco, Di Tullio, Calderoni, Rizzetti, Arnaboldi, Aprile, Piovene, Pansini, Galletti, Pipitone.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Orlando, relatore.** In seguito al voto della Camera, di ieri sera, col quale si stabiliva di sospendere la discussione sull'articolo 7, per quanto questa deliberazione di sospensione sia stata incondizionata e non motivata, la Commissione per conto suo l'ha interpretata nel senso di tornare a studiare

sull'argomento, tanto più in quanto, come io avevo già dichiarato ieri alla Camera, la Commissione era stata profondamente discorde sugli abbuoni stabiliti dall'articolo 7, e neppure poteva dirsi in maniera assoluta che si fosse costituita maggioranza e minoranza, perchè tra la maggioranza vi erano dissidenti e tra la minoranza pure. In seguito alla discussione avvenuta alla Camera, la Commissione ha ripreso in esame questo articolo, ed è venuta ad un accordo unanime, nel quale si sono fuse tutte le differenze di opinioni della Commissione, e in cui ci auguriamo che pure si fondano le divergenze manifestate nella Camera.

La deliberazione presa dalla Commissione, ripeto, unanimemente, e come pegno reciproco di concordia è la seguente: aumentare l'abbuono alle vinacce dal 20 per cento, secondo veniva proposto dal Governo, al 25 per cento, conservando da questo lato alle vinacce il trattamento che hanno ora. Per quanto poi riguarda l'abbuono sul vino, la Commissione ha considerato che, siccome scopo di tale provvedimento è di provvedere soprattutto agli anni di cattiva raccolta, come qualità, e di raccolta eccessiva come quantità, non conveniva stabilire un massimo di abbuono assolutamente insuperabile; ma fosse meglio accettare come regola ordinaria la misura proposta dal ministro del 30 per cento, ma nello stesso tempo conferendo al Governo la facoltà per via di autorizzazione o delegazione legislativa di aumentare opportunamente l'abbuono, quando condizioni eccezionali lo consigliassero. Questa deliberazione che, lo dico ancora, fu unanime, venne sottoposta, con vivissime premure, dalla Commissione all'onorevole ministro, e l'onorevole ministro l'ha accettata. Sicchè su questa nuova formula vi è piena concordia fra Commissione e Ministero.

**Presidente.** Prego la Camera di prestarmi attenzione, poichè leggo la nuova formula dell'articolo 7.

« L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali e dispersioni e ogni altra passività (articolo 4 della legge 30 gennaio 1896), viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

del 10 per cento per le fabbriche di 1ª categoria;

del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

del 30 per cento per quelle che di-

stillano esclusivamente vino anche se guasto o vinello.

« Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico, ed esercitate dalle Società cooperative, ai termini dell'articolo 11 della legge 29 agosto 1899, n. 6358, lo abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinacce o gli altri cascami della vinificazione, e del 34 per cento se distillano esclusivamente vino.

« Tale maggiore abbuono è applicabile soltanto alle Società cooperative che distillano vini o vinacce o altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi.

« Il ministro delle finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad elevare temporaneamente l'abbuono per la distillazione del vino quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola. »

L'onorevole Pantano ha facoltà di parlare, per dichiarare se accetta questa formula o mantenga il suo emendamento.

**Pantano.** Onorevole presidente, pochissime parole, dopo il lungo e vivo dibattito cui questa legge ha dato luogo, per chiarire le ragioni per le quali io, in nome di tutti i firmatari dell'emendamento, accetto la nuova proposta concretata dalla Commissione col Governo (*Bene! Bravo!*). Senza dubbio per ciò che si attiene alle vinacce la deliberazione presa, corrispondendo a quello che noi chiedevamo, non ammette alcun commento, sicchè noi possiamo dirci pienamente soddisfatti ed abbiamo ragione anzi di ringraziare ministro e Commissione di essere venuti a tale determinazione.

Per ciò che concerne il vino, per quanto sia convincente se non di tutti di moltissimi di noi firmatari dell'emendamento, che l'aumentare l'abbuono se non al 40 almeno al 35 per cento sarebbe stato, a nostro modo di vedere, il provvedimento più contemporaneo e più equo reclamato dalle circostanze (perchè il danno alla finanza sarebbe stato in ogni evento lievissimo e la perequazione verso le altre industrie anche più razionale, mentre avrebbe potuto cancellare qualunque ragione di dissidio) tuttavia, poichè l'argomento principale da noi messo innanzi fu sempre quello che la distillazione del vino deve servire soprattutto di valvola di sicurezza nei momenti di crisi; giacchè eravamo travagliati dal dubbio e dalla esperienza che quando quei momenti vengono si bussa alle porte del Parlamento

e si ottengono anche gli abbuoni maggiori, ma essi arrivano troppo tardi, quando cioè la speculazione si è impossessata del genere avvilito ed il produttore che ha risentito il disastro della pleora non fruisce più dei benefici che può accordare il Parlamento: poichè, ripeto, la facoltà che si dà al Governo di potere elevare senza bisogno di venire innanzi alla Camera l'abbuono sul vino nei momenti di estremo bisogno rimuove questo ostacolo e ci affida che le correnti del paese troveranno nel Governo in tali occasioni una vera e propria corrispondenza; in questa fiducia e non volendo turbare una riforma attesa dal paese, non volendo su di noi assumere la responsabilità che per un conflitto qualsiasi entro il Parlamento si potesse pregiudicare l'attuazione della legge presente, noi, pur non soddisfatti in tutto quello che desideravamo, ma con l'affidamento che con questo mezzo si possa in certo qual modo riempire la lacuna da noi deplorata, diamo il voto alla legge con la speranza che la situazione che oggi si fa sicura e promettente per le altre industrie risponda anche per quella dei viticoltori italiani e se non risponde trovi nella disposizione messa per sua tutela in questa legge la sua completa integrazione.

Con queste parole io mi auguro che da questa riforma possa venirne nuovo e forte incremento alla economia nazionale. (*Benissimo! Bravo!*)

**Presidente.** S'intende che tutti i sottoscrittori dell'emendamento Pantano si associano alle dichiarazioni del primo firmatario.

*Molte voci.* Sì, sì.

**Presidente.** L'onorevole ministro delle finanze accetta la nuova dizione dell'articolo proposta dalla Commissione?...

**Carcano, ministro delle finanze.** Siamo d'accordo.

**Presidente.** Allora metterò a partito questa nuova formula dell'articolo 7 proposta dalla Commissione ed accettata dall'onorevole ministro.

L'onorevole Rubini aveva un emendamento a questo articolo 7: lo mantiene o accetta la nuova dizione proposta dalla Commissione?

**Rubini.** L'emendamento mio è quasi completamente scomparso dopo la nuova formula dell'articolo 7 concordata fra la Commissione e il Ministero. Però c'è una differenza sulla quale io mi permetto di fare un'osservazione affinché rimanga per lo meno come l'espressione del mio pensiero.

È detto nell'ultima parte del nuovo ar-

ticolo che vengono conferiti poteri legislativi al Governo quando le condizioni dei raccolti vinicoli esigano una maggior tutela, un maggiore abbuono per lo spirito tratto dal vino.

Veramente la disposizione non è la più ortodossa, ma, ripeto, io non mi oppongo ad essa, soltanto chiedo all'onorevole ministro e all'onorevole relatore se non credano di limitarla alle epoche in cui il Parlamento non è convocato e se non vogliano sussidiarla e confortarla con la condizione che alla riapertura del Parlamento il Decreto Reale col quale questa misura verrà adottata sia sottoposta all'approvazione delle Camere legislative.

Questo domando per porre la questione su un terreno più regolare dal punto di vista costituzionale.

**Orlando, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Orlando, relatore.** Io osservo all'onorevole Rubini, quanto alla obiezione fondata sulla ortodossia costituzionale, che, stando alla vera ed originaria ragione del voto legislativo in materia di imposte, si tratta in fondo di una concessione che dà la Camera al Governo, la cui portata appunto, proprio nel senso puro e classico di essa, significa un limite massimo a cui si può arrivare.

La Camera dunque, quando consenta al Governo di esigere tasse, tende soprattutto ad impedire aggravii maggiori di quanto l'utilità pubblica richieda, ma, nel caso inverso, non ripugna che in via legislativa si consenta al Governo di contenersi al di qua dei limiti nei quali esso concede la tassa medesima.

Del resto, poi, il richiedere che il Decreto Reale sia sottoposto all'approvazione del Parlamento sembra a noi che significhi lasciare le cose come sono; e in questo caso tanto vale che non ne facciamo nulla. Tanto vale non far nulla; perchè, ammesso che il Governo questo potere subordinato alla ratifica parlamentare lo abbia di già, e l'ha tanto che in questa materia dell'abbuono della distillazione dei vini se ne è più volte servito, il dire che il Governo ha questo potere, salvo la ratifica del Parlamento, non significherebbe nulla. (*Interruzioni.*)

**Rubini.** Non, salvo; ma che venga poi al Parlamento a farlo ratificare.

**Orlando, relatore.** Se non è zuppa è pan bagnato! Che senso avrebbe la ratifica? Se si presenta il Decreto alla Camera al fine della ratifica, ciò ammette anche l'ipotesi



che la Camera non lo ratifichi. In altri termini, sarà una legge come un'altra. Ed allora non aggiungiamo niente a quello che c'era.

A me pare dunque, che, aderendo, come ne avrei vivo desiderio, al concetto ed alla opinione manifestata dall'onorevole Rubini, significherebbe fare un pleonasmo. Per ciò la Commissione tiene ferma la sua proposta.

**Presidente.** L'onorevole Francesco Farinet ha un emendamento del quale dò lettura:

« Gli abbuoni concessi alle cooperative saranno estesi ai proprietari i quali facciano espressa dichiarazione di destinare il prodotto della distillazione dei vini, vinacce, cascami e frutta ad esclusivo uso e consumo delle proprie famiglie. »

Onorevole Farinet Francesco, ha facoltà di parlare.

**Farinet Francesco.** Pochissime parole. Anzitutto credo conveniente di sgombrare il terreno, a proposito di questo emendamento, da una leggenda che si è potuta creare nel Parlamento, secondo la quale, adottando simile disposizione, bisognerebbe mettere una guardia doganale presso ogni distilleria.

Nella legislazione attuale esiste una disposizione, secondo la quale i piccoli distillatori possono distillare *à forfait*, cioè mediante una tariffa giornaliera. E dirò qual che cosa di più, dirò che adottando quell'articolo non uno più non uno meno distillerà dei proprietari, e così non si disturberanno le guardie.

Soltanto mi pare ingiusto, e non conforme al regime democratico, quello di far pagare colui che distillerà le proprie vinacce per proprio uso, come colui che le distillerà per speculare e farne commercio.

Mi pare che in tutte le legislazioni europee ci sia per questo un piccolo favore (ed anche nella nostra legislazione); quindi un ministro che si ispira a concetti democratici, spero vorrà accettare il mio emendamento.

**Presidente.** Il Governo accetta quest'emendamento?

**Carcano, ministro delle finanze.** Non lo accetta.

**Presidente.** La Commissione?

**Orlando, relatore.** La Commissione non può accettare l'emendamento non fosse altro per l'estrema complicazione cui darebbe luogo. Occorrerebbe una guardia di finanza per ogni capanna delle Alpi.

**Presidente.** Onorevole Farinet, mantiene o ritira il suo emendamento?

**Farinet F.** In omaggio al principio, non

posso ritirarlo. Sarò solo a votarlo, ma lo mantengo.

**Presidente.** Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Farinet, non accettato dalla Commissione e neppure dal Governo. Chi l'approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Metto a partito l'articolo 7 che rileggo:

« L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione, per cali e dispersioni e ogni altra passività (articolo 4 della legge 30 gennaio 1896), viene stabilito a favore delle fabbriche fornite di misuratore meccanico, nelle proporzioni seguenti:

« del 10 per cento per le fabbriche di 1<sup>a</sup> categoria;

« del 25 per cento per le fabbriche che distillano esclusivamente frutta, vinacce ed altri cascami della vinificazione;

« del 30 per cento per quelle che distillano esclusivamente vino anche se guasto o vinello.

« Per le fabbriche parimenti fornite di misuratore meccanico, ed esercitate dalle Società cooperative, ai termini dell'articolo 11 della legge 29 agosto 1899, n. 6358, l'abbuono sarà del 28 per cento se distillano vinacce o gli altri cascami della vinificazione, e del 34 per cento se distillano esclusivamente vino.

« Tale maggiore abbuono è applicabile soltanto alle Società cooperative che distillano vini o vinaccie o altri cascami della vinificazione, provenienti da uve prodotte nei fondi posseduti o coltivati dai soci o da uve vinificate dai soci stessi.

« Il ministro delle finanze, in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri, è autorizzato ad elevare temporaneamente lo abbuono per la distillazione del vino, quando tale provvedimento sia consigliato da eccezionali bisogni della produzione vinicola ».

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 8.

Le controversie sulla natura dello spirito e sulla applicazione della presente legge saranno risolte seguendo la procedura stabilita dalla legge 13 novembre 1887, numero 5020.

Nessuno chiedendo di parlare, metto a partito questo articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

La detenzione di spirito o di residui adulterati, in condizioni diverse da quelle pre-



scritte, e così pure la rettificazione e trasformazione e qualunque altra operazione, anche semplicemente preparatoria, intesa a rendere possibile l'impiego dello spirito e dei residui adulterati ad usi diversi da quelli per cui fu concessa l'esenzione, sono punite con le pene stabilite dall'articolo 18 della legge sugli spiriti (testo unico) del 30 gennaio 1896, n. 26.

La fabbrica o l'opificio, o il magazzino, nei quali si contravvenga a tali disposizioni, sono privati per due anni del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, e gli apparecchi, le materie, gli spiriti ed i residui cadono in confisca.

Le eccedenze e le deficienze dei prodotti adulterati, in confronto del registro di carico e scarico e dei documenti giustificativi, sono punite con una multa commisurata dal doppio al decuplo dell'intera tassa di fabbricazione sulla quantità trovata in più o in meno. Non sono punite le differenze che non superino il 5 per cento del carico di magazzino.

Nella stessa misura sarà applicata la multa ragguagliandola all'intera quantità dei prodotti adulterati, qualora manchi il registro di carico e scarico; ed alla quantità non legittimata, ove manchino i documenti giustificativi.

Sono parimenti applicabili le pene indicate nell'articolo 18 della citata legge 30 gennaio 1896 nel caso di trasgressione, da parte di Società cooperative, alle condizioni prescritte nel penultimo comma dell'articolo 7.

In tutti i casi considerati dal presente articolo, oltre la applicazione delle pene, si riscuote la tassa di fabbricazione.

(È approvato).

#### Art. 10.

Con Decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, verrà fissato il giorno in cui entrerà in vigore la presente legge e saranno stabilite le norme per la esecuzione, con facoltà di sancire, per le contravvenzioni, multe da lire 10 a lire 100. Tali norme saranno più specialmente dirette a determinare:

a) le modalità da osservarsi per ottenere la esenzione;

b) le norme per la custodia degli spiriti e dei residui adulterati fino al momento dello effettivo impiego; nonchè per la tenuta dei relativi registri, e per la reintegrazione della differenza fra la quantità segnata dal misuratore e quella presentata per l'adulterazione

c) i diritti e le facoltà dell'Amministrazione per l'esercizio della vigilanza sui locali in cui si trovano spiriti o residui adulterati e per le perquisizioni;

d) i vincoli per il trasporto e il deposito degli spiriti adulterati, in conformità agli articoli 12 e 23 della legge (testo unico) 30 gennaio 1896, n. 26, con facoltà di estendere i detti vincoli alle bevande alcooliche, e di stabilire le condizioni dei recipienti e speciali contrassegni per gli spiriti puri, per quelli adulterati e per le bevande alcooliche;

e) gli uffici incaricati di rilasciare le bollette di legittimazione e le condizioni per la validità di tali bollette;

f) la procedura per le contravvenzioni, per la riscossione delle tasse e delle multe, e le norme per la ripartizione di queste ultime;

g) le disposizioni in genere atte a rimuovere i pericoli di frode alla finanza;

h) le disposizioni adatte per regolare, a titolo transitorio, il trattamento per gli alcool e i residui della rettificazione che fossero giacenti, nei depositi vincolati, al momento della pubblicazione della presente legge.

Pongo ai voti questo articolo ultimo del disegno di legge.

(È approvato).

Ora verrebbe un'aggiunta proposta dall'onorevole Frascara, ma egli l'ha ritirata.

L'onorevole Calissano ed altri deputati hanno presentato un ordine del giorno di cui do lettura:

« La Camera invita il Governo del Re ad agevolare con speciali disposizioni regolamentari la costituzione ed il funzionamento delle distillerie cooperative e specialmente nel modo di prestazione della cauzione e nel pagamento delle tasse.

« Calissano, Ottavi, Agnini, Pantano, A. Farinet, Cottafavi, F. Farinet, Falcioni, Bertelli, G. Calleri, Massa-Castiglioni. »

L'onorevole Calissano ha facoltà di parlare.

**Calissano.** Siccome non dubito che tutti riconosceranno la necessità d'incoraggiare le Società cooperative nei sensi indicati dal mio ordine del giorno, io rinuncio a svolgerlo e spero che la Commissione ed il Governo vorranno accettarlo.

**Presidente.** Onorevole presidente della Commissione, accetta l'ordine del giorno dell'onorevole Calissano?

**Valli Eugenio**, *presidente della Commissione*. La Commissione lo accetta.

**Presidente**. E l'onorevole ministro delle finanze?

**Carcano**, *ministro delle finanze*. Per verità, credo che già nelle leggi e nei regolamenti esistenti vi siano disposizioni assai favorevoli alle Società cooperative. Tuttavia non sono alieno dall'accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Calissano come raccomandazione, inquantochè esso si riferisce ad un argomento interessante.

**Presidente**. Onorevole Calissano, insiste nel suo ordine del giorno?

**Calissano**. Lo converto in una raccomandazione.

**Presidente**. Va bene.

### Votazione

#### a scrutinio segreto di quattro disegni di legge.

**Presidente**. Procederemo ora alla votazione segreta dei seguenti quattro disegni di legge che sono stati approvati per alzata e seduta:

Maggiore spesa di lire 300 mila da portarsi in aumento al capitolo 39 « Servizi di pubblica beneficenza-sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1902-903.

Proroga delle facoltà al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio.

Iscrizione nelle liste elettorali dei militari congedati anteriormente alle leggi 11 luglio 1894, nn. 286 e 287.

Provvedimenti per gli spiriti adoperati nelle industrie.

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

**Del Balzo Girolamo**, *segretario*, fa la chiama.

*Prendono parte alla votazione:*

Abbruzzese — Abignente — Aggio — Agnini — Aguglia — Alessio — Arnaboldi. Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baragiola — Barracco — Basetti — Bergamasco — Bertarelli — Bertetti — Bianchi Leonardo — Biscaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borciani — Borghese — Borsani — Boselli — Bovi — Bracci — Branca — Brizzolesi — Brunialti — Brunicardi.

Cabrini — Calderoni — Caldesi — Calissano — Calleri Giacomo — Calvi — Canevari — Cantalamessa — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caratti — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Carugati — Castiglioni — Castoldi — Cavagnari — Celli — Ceriana-Mayneri — Cesaroni — Chiapusso

— Chiesi — Chimienti — Chimirri — Chignaglia — Ciccotti — Cimorelli — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Colajanni — Colombo-Quattrofrati — Colonna — Colosimo — Compans — Cortese — Costa — Costa-Zenoglio — Cottafavi — Crespi — Curreno — Cuzzi.

Damasco — Dal Verme — Daneo Edoardo — Daneo Gian Carlo — De Amicis — De Asarta — De Beilis — De Bernardis — Del Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — De Luca Paolo — De Marinis — De Martino — De Nava — De Prisco — De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Riseis Luigi — De Seta — De Viti De Marco — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Di Trabia — Donadio — Donati — Donnaperna.

Fabri — Falcioni — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Faranda — Farinet Alfonso — Farinet Francesco — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferraris Napoleone — Ferrero di Cambiano — Ferri — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Finocchiaro Lucio — Fortunato — Fracassi — Franchetti — Francica-Nava — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Furnari — Fusco — Fusinato.

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Galletti — Galli — Gallini — Galluppi — Garavetti — Gattoni — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Ginori-Conti — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Girardini — Giuliani — Giusso — Grassi-Voces — Grippo — Grossi — Gualtieri — Guerci — Guicciardini.

Imperiale — Indelli.

Lacava — Landucci — Laudisi — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Licata — Lojodice — Lolini — Lucchini Angelo — Lucifero — Luzzatto Riccardo.

Majorana — Malvezzi — Mango — Marcora — Marescalchi Alfonso — Maraini — Mariotti — Marzotto — Masciantonio — Massa — Massimini — Maurigi — Maury — Mazziotti — Mel — Menafoglio — Mestica — Mezzanotte — Miaglia — Micheli — Miniscalchi — Montagna — Montemartini — Monti Gustavo — Morando Giacomo — Morrelli-Gualtierotti — Morgari — Morpurgo-Niccolini.

Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti — Pansini — Pantano — Papadopoli — Perla — Perrotta — Personè — Piccini — Piccolo-Cupani — Piovene — Pipitone

— Pistoja — Pivano — Podestà — Pri-  
netti — Pugliese — Pullè.  
Quintieri.

Rava — Ricci — Rizza Evangelista —  
Rizzetti — Rizzo Valentino — Rizzone —  
Rocca Fermo — Romano Giuseppe — Ron-  
chetti — Roselli — Rovasenda — Rubini  
— Ruffo.

Sanarelli — Sanseverino — Santini —  
Scalini — Serra — Sili — Silvestri — Si-  
nibaldi — Socci — Sonnino — Sorani —  
Soulier — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Taroni — Tedesco — Ticci  
— Toaldi — Torlonia — Torraca — Tor-  
rigiani — Tripepi — Turati.

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eu-  
genio — Varazzani — Vendramini — Ven-  
tura — Vetroni — Vienna — Visocchi.

*Sono in congedo:*

Barnabei — Bettolo.

D'Alife.

Manzato.

Poggi.

Resta-Pallavicino — Romano Adelelmo.  
Sormani.

*Sono ammalati:*

Barilari — Battelli.

Campi — Capoduro — Coffari.

Della Rocca.

Lazzaro — Luperini — Luzzatti Luigi.

Marsengo-Bastia — Meardi.

Panzacchi — Pompili.

Zabeo.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Mantica.

Romanin-Jacur.

### Discussione del disegno di legge per la Colonia Eritrea.

**Presidente.** Si lasceranno le urne aperte  
e si procederà nell'ordine del giorno, il quale  
reca: « Ordinamento della Colonia Eritrea ».

La discussione è aperta intorno al nuovo  
testo concordato tra Ministero e Commis-  
sione.

Si dia lettura del disegno di legge.

**Del Balzo Girolamo, segretario, legge:** (Vedi  
stampato N. 57-B.)

**Presidente.** Il primo iscritto a parlare  
contro è l'onorevole Chiesi. Ha facoltà di  
parlare.

**Chiesi.** Onorevoli colleghi! Se non fosse  
in me la convinzione di compiere un im-  
prescindibile dovere, non avrei messo a

prova la cortesia vostra prendendo la pa-  
rola su questo disegno di legge; mi baste-  
rebbe votare contro.

Ma l'importanza che esso ha, i pericoli,  
le insidie che esso nasconde per l'avvenire,  
gli oneri, i vincoli che per indeterminata  
serie d'anni impone al bilancio dello Stato,  
debbono richiamare su questo disegno di  
legge tutta l'attenzione, e le discussioni di  
ogni parte della Camera; poichè ognuno di  
noi deve avere la sua parte nelle respon-  
sabilità che per il futuro saranno conse-  
guenza, non tanto di questa legge, quanto  
di tutta la conseguente nostra azione nel-  
l'Africa Eritrea.

La nostra impresa africana fu senza  
dubbio una delle maggiori colpe del pas-  
sato regno, inquantochè dal Palamento non  
fu deliberata mai: ma solo al Palamento si  
chiesero sanatorie a fatti compiuti e, pur-  
troppo, irreparabili.

Se coloro che, con insipienza senza esem-  
pio, iniziarono questa impresa e la condus-  
sero dal disastro di Dogali a quello di  
Adua, vivessero ancora e potessero rifare il  
cammino, son certo che si guarderebbero  
bene dal ricominciare.

Ma, cosa fatta capo ha: ed ora l'Italia  
si trova ad avere sulle spalle una non de-  
siderata colonia, della quale volentieri fa-  
rebbe a meno: e che dopo essere costata  
sangue, dolori, vergogne e milioni a cen-  
tinaia, senza averle mai dato un utile di  
sorta, le grava sul bilancio per 7 milioni  
630 mila e 800 lire, volendo ritenere per  
effettivi quei 2 milioni e 300 mila lire circa  
impostati sul bilancio come redditi effettivi  
della colonia stessa.

Perocchè quando si parla della Colonia  
Eritrea e dei suoi pretesi redditi, onorevoli  
colleghi, non bisogna mai scordare che essa  
costò al Paese, oltre il sacrificio di tante  
migliaia di vite umane, recise nel fiore  
della gioventù e della virilità, più di quat-  
trocento milioni di lire, vale a dire: 156 mi-  
lioni 836,356 e 28 centesimi negli esercizi  
dal 1885 al 1894; 197 milioni 54,684 lire  
negli esercizi dal 1894-95 al 1896-97; ciò  
negli anni dei disastri e della loro som-  
maria liquidazione; infine, oltre 50 milioni  
a cifra tonda nel periodo attuale di cosid-  
detto raccoglimento, dal 1898 ad oggi.

Non è il momento qui di dire, quanto  
bene all'interno od all'estero con quella  
enorme somma si sarebbe potuto fare pel  
compimento di tante opere di pubblica uti-  
lità invano dal Paese sempre reclamate, e  
per l'assistenza e la protezione delle nostre

masse emigranti, che formano le vere e proficue nostre colonie transoceaniche: basta qui mettere a confronto la immensa cifra del dispendio occorso per la colonia Eritrea, coi redditi che le attribuiscono i bilanci governativi e le magnificazioni dellè relazioni del governatorato, per comprendere e misurare tutta la ironia del fatto.

Signori: il disegno di legge che abbiamo sott'occhio documenta come poche volte è dato la mia asserzione.

Dice il Governo, a giustificazione della propria opera, in questa materia: « Abbiamo una colonia, dunque diamole un assetto stabile: un ordinamento politico, giuridico, amministrativo definitivo. » *Ergo* l'attuale disegno di legge, la cui gestazione fra il Ministero degli esteri, il governatore, e la Commissione fu lunga e penosa e direi anzi cruenta (*Rumori — Ilarità*).

Dirà la Camera e dirà pure il paese: giacchè questa colonia, felice od infelice che sia, l'abbiamo, bisogna pure decidersi a regolarne l'esistenza politica, giuridica ed amministrativa, togliendola dallo stato caotico nel quale l'illimitata autorità dei governatori militari prima e del governatore poscia mantennero.

Io non sono di questo avviso, nè credo che l'attuale disegno di legge risponda all'intento, provveda agli scopi prefissi: e se la Camera consente, di questo mio pensiero dirò le ragioni.

La storia del governo e dell'ordinamento dell'Eritrea comprende tre fasi diverse: la fase iniziale o del Governo dei generali, che va dal 1885 al 1894; la fase dello stato di guerra che dal settembre 1895 va fino al dicembre del 1897; e la fase attuale del governatorato civile.

Della fase di stato di guerra non parlo qui, perchè non ha attinenza alcuna col disegno di legge che esaminiamo, e perchè il giudizio su quel doloroso periodo di errori e di colpe è riservato alla storia, che non sarà mai severa abbastanza.

Il primo periodo, quello, dirò così, dei generali o dell'inizio — periodo che per un cumulo di vicende e di insipienze fatali servì specialmente alla incubazione del successivo periodo di guerra — non sarà mai abbastanza deplorato, per la mancanza di ogni vero ordinamento organico sì politico che giuridico ed amministrativo, per la soppressione e confusione di ogni diritto, per la indeterminatezza e la sovrapposizione dei poteri, accentrati in una sola persona, per

gli arbitrii enormi, le corruzioni scandalose a cui diede luogo.

Si arrivò in questo periodo, sotto il governo del generale Baldissera, ad esempio, alla soppressione di ogni diritto comune sì per gli indigeni che pei nazionali che non fossero militari. Alla giustizia furono sostituite le esecuzioni sommarie e misteriose, per le quali è rimasto nei neologismi ora in uso nella lingua parlata un verbo infame: *livragare*.

Il periodo dei generali amministrativamente fu l'età dell'oro dei fornitori: ed operò la trasformazione a vista di negozianti falliti e di avventurieri capitati nella colonia in milionari.

La negata facoltà ai coloni, sì nazionali che indigeni, di stare in causa, per le vie dei tribunali ordinarii e sulle basi del diritto comune contro il Governo coloniale, servi da pietra tombale per tutto ciò che di arbitrario, di illegale, di disonesto, di turpe fu possibile nell'Eritrea durante il governo dei generali.

Se il periodo dello stato di guerra fu, nella storia della Colonia nostra, il periodo del sangue e del dolore, il periodo del governo dei generali fu quello dell'arbitrio della *curée*, delle corruzioni.

Per cui, o signori, quando dopo la catastrofe, prevista, inevitabile, di Adua, e quando da ogni parte del paese si domandava per l'Africa una politica di rinsavimento, di raccoglimento, ed anche — per mezzo di questa parte della Camera — di abbandono assoluto, definitivo, fu ritenuta di lieto auspicio la trasformazione fatta dal Ministero Di Rudini del Governo della colonia da un dittatorato militare quale fino ad allora era sempre stato, in un governatorato, o commissariato civile, quale garanzia di più pacifiche tendenze.

Senonchè, onorevoli colleghi, il Governo d'allora guastò subito nell'attuazione un concetto ch'era apparso simpatico, liberale. La scelta di un uomo parlamentare a quel supremo ufficio, nel momento in cui avvenne e per le ragioni che se ne addussero, parve a molti più rispondente a criteri di opportunismo e di *côterie* politica, che ad un programma determinato da svolgersi in Africa per parte del Governo, ed a criteri di speciali competenze od attitudini nel prescelto.

La cosa fu criticata e commentata, ma spiace specialmente a chi avrebbe voluto vedere, nell'instaurarsi di un Governo civile in Eritrea, l'avviamento ad una politica di

liquidazione di quella tristissima ed onerosa impresa.

Chi mirava a questo fine non poteva a meno di trovare la scelta fatta poco indicata.

Comunque il governatore civile fu: ed ecco che la Camera, dopo cinque anni è chiamata a sanzionare in certo modo l'opera, con l'approvazione di questa legge, che dovrebbe dare alla colonia un definitivo assetto politico, giudiziario, amministrativo.

Io non mi illudo punto, onorevoli colleghi, nell'effetto che avranno le povere mie parole e sull'esito riserbato all'ordine del giorno da me presentato anche a nome dei miei amici del gruppo repubblicano parlamentare.

Ma ciò non mi tratterrà dal dire tutto ciò ch'io credo mio dovere di dire e ch'io credo verità.

Io sono persuaso che allo stato delle cose il Paese non possa acquietarsi ed accontentarsi a questa legge che stabilirebbe e consacrerrebbe uno stato di fatto per il quale il Governo nazionale andrebbe a vincolarsi e ad incontrare tale somma o complesso enorme di responsabilità politiche, giuridiche, finanziarie, amministrative, per l'avvenire, da non poter mai dire ove queste possano finire.

In altre parole, non mi sembra peranco venuto il momento, nè mi sembrano così sicuri ed irrefutabili i dati di fatto sui quali sia lecito al Governo, alla Camera, dire al paese: sì, in Africa, nella colonia Eritrea possiamo assiderci con animo tranquillo: possiamo assumerci qualunque responsabilità di Governo e di legislatori, poichè la pace è assicurata per modo che non sono più possibili le guerre, nè ripetibili i disastri del 1887 e del 1896. Possiamo con lieto animo assumere l'assoluta sovranità della Colonia con tutte le responsabilità civili e finanziarie ad essa inerenti, poichè siamo sicuri che nessun sacrificio nuovo ne verrà per il Paese, anzi questi ne ritrarrà utile e lustro!

Ora io non credo, o signori, che tutto questo, e voi del Governo, e noi della Camera non possiamo dirlo a cuore sicuro per affrontare la responsabilità di vincolare maggiormente, come questa legge fa, il Paese alle sorti della Colonia.

Vediamo.

Il governatorato civile non ha fatto, sostanzialmente, prova di gran lunga migliore di quello che non ne facesse al suo tempo la dittatura militare. In altro campo esso ha avviato il Paese verso nuove ed amare

delusioni. Di genere diverso, ma sempre delusioni! (*Commenti*).

Se il Governo militare fu affetto dalla febbre delle espansioni territoriali e delle imprese avventate, il Governo del commissario civile si è mostrato preso dalla febbre degli affari: ha sognato, escogitato un piano di speculazioni industriali, agricole, minerarie dei più iridescenti ed abbaglianti.

I generali consideravano e dipingevano l'altipiano etiopico come la più facile delle conquiste, come la terra che non aspettava che di esser presa da noi. E sognarono, e fatalmente fecero sognare ai reggitori d'allora, un impero etiopico quale appendice al regno d'Italia, come l'impero indiano è appendice al regno unito della Gran Bretagna.

Non si videro, in quel periodo di follia espansionista e guerrafondaio, circolare monete e talleri imprudentemente conati con la effigie di Re Umberto, con leggende ed attributi di sovrano etiopico?

L'aver voluto in quel periodo vendere troppo presto la pelle dell'orso, o per meglio dire di Menelik, ci fruttò l'amara e sanguinosa delusione di Adua.

Il Governo del commissario civile non ebbe, è vero (e sia detto a sua lode) non ha illusioni e velleità guerresche. Egli invece, più pratico ed avveduto, ha pensato di mietere i suoi allori in un campo più modesto, meno pericoloso, più positivo: il campo degli affari. (*Rumori — Commenti*).

Perciò le relazioni ufficiali, che abbiamo sott'occhio, e meglio ancora le numerose interviste dallo stesso commissario civile, nei suoi frequenti e prolungati viaggi nella madre patria, facilmente accordate ai giornalisti amici, andarono trasformando agli occhi dei creduli italiani l'ingrato altipiano amaseno, ove già si fiaccò nel passato la fortuna militare, l'attività colonizzatrice dei popoli che ci precedettero (dai più antichi ai più moderni, i Portoghesi compresi) in un novello mirifico Eldorado, che si appresta a fecondare per l'Italia i più ricchi prodotti della agricoltura alimentare ed industriale: cereali e caffè da una parte, tabacco e cotone dall'altra.

E quasi non bastasse, i Pizzarri del Commissariato civile, hanno aperto davanti agli occhi del popolo italiano, da troppo tempo disabituated agli splendori del nobile metallo, l'abbagliante fantasmagoria dei filoni d'oro, dei ricchi giacimenti auriferi.

Non lo si osò dire apertamente ma si

fece sufficientemente capire che l'Italia, là, nell'altipiano amaseno aveva trovata la sua California, la sua Alaska, il suo Transvaal.

Il caffè, il cotone, il tabacco, l'oro! Che cosa volete di più?

Alla illusione della conquista epica, della gloria militare, dell'impero coloniale, si è sostituita la illusione della produzione della ricchezza industriale e mineraria; ma gli effetti per il Paese sono press'a poco gli stessi, e le conseguenze per il Paese del pari onerose, poichè si mira soprattutto a mantenere l'assetto politico della Colonia sulla base della occupazione militare.

E nel frattempo, poichè l'una cosa non può dall'altra scompagnarsi, vedemmo un armeggio, una ripresa di affari, di appalti, di concessioni, di lavori, della quale l'opinione pubblica non può a meno di interessarsi, il Paese non può a meno di allarmarsi. (*Commenti*).

E vedemmo in questi ultimi anni il Governo coloniale darsi un gran d'affare, ed il Governo centrale pronto a secondarlo con una sollecitudine di cui rare volte dà l'esempio, per cose d'interesse interno, nel promuovere ed intraprendere imprese, lavori, di assai dubbia utilità per l'erario; come ad esempio la costruzione della ferrovia da Saati a Ghinda, che già si parla di spingere, vincendo enormi e costose difficoltà tecniche, fino sull'altipiano, ad Asmara.

E durante quest'ultimo e prolungato viaggio del Governatore civile in Italia, viaggio che dura dall'agosto, ed a sì breve distanza dal precedente, i giornali che più amici si mostrarono di quel funzionario e ne riferirono le copiose interviste, parlarono di sindacati per lo sfruttamento delle miniere aurifere: parlarono di ricerca di capitali, della formazione di Società industriali per la coltivazione del cotone: tutto un miraggio di affari, tutto un agitarsi di capitali, tutto un ridestarsi di appetiti, ai quali dovrebbe servire di esca, di garanzia, di assicurazione, cogli impegni del bilancio, colle concessioni, colle sue sanzioni giuridiche, il disegno di legge che ora si sottopone al voto della Camera col pretesto dell'ordinamento della Colonia Eritrea.

Laondè, onorevoli colleghi, arrivati a questo punto, mi pare venuto il momento di domandare a me stesso, alla Camera, al Governo, in fatto di azione, di politica coloniale in Africa: dove si va? Quali garanzie, quali documenti avete da contrapporre allo

scetticismo sconfinato nostro e della nazione per tutto ciò che concerne l'Eritrea?

Ma il Governo ed il suo Commissario civile non sanno rispondere a queste domande se non colla presentazione di questo progetto di legge, che, se non erano le oneste e fiere resistenze della Commissione, dava al Governatore eritreo una potestà superiore assai a quella che non abbia in Italia il Re: superiore di gran lunga a quella che Garibaldi liberatore delle Due Sicilie si attribuisse assumendo la dittatura.

E risponde ancora presentando relazioni magnificatrici alla vigilia della discussione della legge: assai povera cosa e niente affatto confortante, per chi sa leggere fra le righe, per quanto scritte nello stile elegante e fiorito dell'autore di: *Chi sa il giuoco non l'insegna*.

La verità è, o signori, che la colonia Eritrea, è ancora un enigma per tutti. È un enigma per il Paese, che non ha mai capito il perchè laggiù si dovessero sacrificare tante vite umane e profondere centinaia di milioni.

È un enigma per la Camera che fu sempre chiamata a dare dei *bill's* d'indennità ai fatti compiuti: e compiuti senza che essa ne sapesse il perchè.

È un enigma per il Governo che, dal 1885 ad oggi non ebbe mai una esatta, chiara visione di ciò che la colonia africana era o doveva essere.

È un enigma per lo stesso Commissario civile, il quale, dopo averci rappresentato la Colonia sotto le migliori tinte del suo ottimismo; dopo tanti successi reali od attribuiti; dopo aver visto coronate tutte le sue speranze; dopo avere ottenuto dai compiacenti Governi che si succedettero dal 1897 in poi, tutto quello che desiderava, e ampi sconfinati poteri, e milioni da distribuire com'egli credeva meglio: e ferrovie e strade e tutto quello che più gli piacque domandare: e dopo che con questa legge vede come il consolidamento dell'opera sua della sua posizione, egli fa annunziare di non volerne più sapere: di ritornare in Africa per fare le valigie e ritornare ai patriari, rientrare nella vita politica, militante. Perchè?

Non vi pare questo, onorevoli colleghi un sintomo di preoccupazione lontana ed un'abile prudente ritirata?

Finora le cose sono andate bene, potrebbe essersi detto il Regio commissario civile, nel suo interno: prima che si addensasse qualche turbine che ci comprometta per l'avvenire, filiamo! *Après nous le déluge!*

Ma si dice da ogni parte: la colonia è tranquilla: noi siamo in buoni rapporti con tutti.

Non c'è niente da temere!

Non illudiamoci che il bel tempo possa durare in eterno!

L'onorevole Franchetti, il quale è un uomo che sa quello che dice e quello che scrive, nel principio della relazione al disegno di legge che sta davanti alla Camera dice: « La pace esterna sembra ormai assicurata. »

Ora, questa sola parola dubitativa « sembra » è la goccia di aconito che intorbida ed amareggia tutto il latte delle relazioni del Commissario civile...

Franchetti, relatore. Ella dà a quella parola un valore che io non ho voluto darle.

Chiesi. La parola risponde a tutta l'impressione che ho provato leggendo la relazione.

Perchè così è.

Si prepara sull'altipiano etiopico, a non lontana scadenza, un avvenimento che avrà indubbiamente una serie di gravi conseguenze politiche e militari.

Questo avvenimento è la successione del Negus Menelik.

Inghilterra, Francia ed Italia che coi loro possedimenti, e sfere d'influenza, ed *hinterlands*, tengono chiusa l'Abissinia da ogni parte, guardano con pari interesse a quel fatto ed alle sue eventuali conseguenze: le quali, se avranno una ripercussione di guerre civili e ribellioni fra i pretendenti al trono abissino, questa si volgerà fatalmente verso la vicina, troppo ampia ed aperta nostra frontiera sul Mareb.

E allora?

Allora dovremo mandare laggiù armi ed armati. Ma purtroppo le vicende guerresche del passato poco ci affidano per quelle del futuro!

Qui mi cade acconcia una breve osservazione.

Veggio impostata nell'ultimo bilancio dell'Eritrea approvato dalla Camera, nelle spese ordinarie per il Governo e per l'amministrazione civile, la somma di lire 990,000 per spese di carattere politico.

Il titolo misterioso di questa spesa mi riempie l'animo di sospetto.

Non sarebbe forse questo milioncino che, insieme alle altre 615,000 lire amministrate direttamente dal Ministero per l'Etiopia, i Paesi Galla, il Benadir (altro buon affare il Benadir!...), non sarebbero queste somme,

dico, che assicurano quella pace sulla cui consistenza il relatore, onorevole Franchetti, si esprimeva in modo così dubitativo?

Se la Camera, supponiamo, sopprimesse d'un tratto nel prossimo bilancio questo titolo misterioso di spese che ne avverrebbe della pace in Eritrea?

Perciò io vorrei raccomandare all'onorevole ministro degli esteri, anche di fronte alla Camera, di fronte al paese, una maggiore documentazione del bilancio eritreo e del come e perchè certe somme si impostino e si spendano. (Bene! *all'estrema sinistra*).

Ed ora, onorevoli colleghi, mi consenta la cortesia vostra uno speciale accenno a due punti del disegno di legge che ci sta davanti.

Si dice dal relatore e si ripeterà dal Governo che questa legge è fatta principalmente per dirigere e favorire l'emigrazione nell'Eritrea ed assicurare gli emigranti del loro destino.

Ma per quanto io mi abbia esaminato il disegno di legge, non trovo disposizioni che mi assicurino di questo.

Trovo invece che questo disegno di legge pare studiato apposta per favorire, sviluppare, garantire, non la emigrazione, ma quelle società di speculatori che vorranno tentare degli affari all'ombra sicura delle garanzie pecuniarie governative.

Quanto alla emigrazione vera, a quel torrente di sangue vivo e fecondo del popolo italiano che dal Veneto, dal Piemonte, dalla bassa Lombardia ed Emiliana, dalla Calabria, dalla Basilicata, dagli Abruzzi, dalla Sicilia si dirige a popolare e fecondare le *pampas* argentine, le *fazendas* brasiliane; a dar braccia ed attività alle industrie ed alle grandi opere nord-americane: di questa massa di popolo nostro, che in più di mezzo milione, ogni anno passa l'oceano, in cerca di pane e lavoro e che ogni anno rimanda alla madre patria, sempre amata, sempre viva nel suo cuore, più di trecento milioni in oro: di questa massa emigrante, dico, è inutile parlarne per l'Eritrea.

Questa emigrazione non la si vuole laggiù, perchè si sa che non potrebbe vivere nè fecondare del suo lavoro quelle terre, checchè ne dicano gli ottimisti, ingrati.

L'emigrante italiano, agricoltore od operaio che sia, che si rechi in Eritrea, deve essere un non piccolo capitalista, altrimenti quella terra gli è preclusa.

Deve avere i denari per il viaggio di andata e di ritorno; deve avere i danari



per l'acquisto del terreno o della concessione di terreno; deve avere i capitali necessari per le sementi, il bestiame, gli attrezzi di lavoro e per vivere fino a prodotto conseguito; insomma alcune migliaia di lire.

Ora non v'ha contadino italiano che in possesso di questa somma pensi di lasciare il paese, la patria, per andare alla ventura laggiù, e colla probabilità di dare il suo peculio in pasto alle cavallette, il flagello eritreo!

Se il contadino italiano lascia la patria è perchè ha finito l'ultimo soldo, ed è oppresso dal debito ipotecario e dal debito usuraio. È perchè deve lottare per la coatta disoccupazione colla miseria e la fame.

Contro la immigrazione dei connazionali poveri, non capitalisti, il Governo ha promulgata una serie di leggi difensive.

Nella relazione pubblicata dal commissario civile e presentata alla Camera il 6 luglio 1900 dal ministro Visconti-Venosta, si legge questo passo stupefacente:

« Con ordinanza del 22 febbraio 1898 si decretò che gl'immigranti per sbarcare nell'Eritrea, quando non vi abbiano già accaparrato lavoro, debbano essere muniti di un certificato del prefetto o del sindaco del luogo di origine, o del console del luogo ove presero imbarco; da un documento insomma che li attesti forniti di mezzi di sussistenza, quanti bastino per un breve soggiorno e per il rimpatrio. Al difetto di tale certificato può supplirsi col depositare l'intero importo del viaggio di ritorno da Massaua al luogo d'origine. Con altra ordinanza del 1° dicembre 1898, si stabilì che, oltre ad essere munito del passaporto e del certificato, l'immigrante debba sempre, all'atto dello sbarco, depositare lire 250, prezzo del viaggio di ritorno in Italia. A quanti bensì dimostrino di aver già trovato nella Colonia lavoro, non altro obbligo incombe se non di rilasciare, quindicina per quindicina, una modesta parte del salario, fino a che non sia adunato il prezzo di quel viaggio; dell'adempimento di tale obbligo sono responsabili coloro istessi presso i quali gli immigranti lavorano ».

A queste draconiane condizioni, che non hanno riscontro alcuno nei paesi verso i quali si dirige il gran fiotto della nostra emigrazione, dove trovate, onorevole Franchetti, gli emigranti per colonizzare la colonia Eritrea?

Ma il punto più insidioso del presente disegno di legge è l'articolo 11 intorno al

quale richiamo tutta l'attenzione della Camera.

Questo articolo è così concepito:

#### Art. 11.

« Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

« L'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

« Il Governo del Re ha pure facoltà di concedere a privati o a società l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

« Per l'esercizio delle facoltà concesse dal presente articolo il Governo del Re provvederà con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale. »

Alla semplice lettura questo articolo, non v'ha chi non veda che esso è lo scopo vero, fondamentale della legge.

Esso è la consacrazione ufficiale dell'affarismo che si va ad instaurare nella colonia, col pretesto di opere pubbliche; è la soddisfazione data ad appetiti inconfessabili degli speculatori, (*Rumori*), di cui il Governo dovrà farsi mallevadore, impegnando il bilancio coloniale nel quale il contributo diretto dello Stato è pur sempre la massima parte, per dieci e per venti anni!

Ciò è enorme.

Io che, avendo avuto l'onore di far parte della Commissione parlamentare per l'autonomia del porto di Genova testè votata dalla Camera, ho visto con quali enormi difficoltà la Commissione ha potuto ottenere dal Governo contributi e garanzie per opere che certamente renderanno allo Stato, al paese il cento per cento, ho provato il più doloroso stupore nel vedere la larghezza e la facilità colle quali il Governo va impegnando sé ed il bilancio coloniale per un lungo periodo di anni, nel quale non è prevedibile a qual sorte sia destinata questa disgraziata nostra colonia.



Ed ho finito.

Per tutto ciò che ho detto, io ed i miei amici crediamo che miglior partito per il paese sarebbe il disinteressarsi gradualmente della colonia Eritrea e ritirarci da essa come da un affare sbagliato e pericoloso.

In questo senso anche a nome dei miei amici del gruppo repubblicano parlamentare, ho presentato l'ordine del giorno che la Camera già conosce.

Ma siccome non mi faccio illusione circa l'esito di questo ordine del giorno, così, se non avrà favorevole accoglienza dalla Camera mi riservo di presentare una mozione per additare al Governo la via che, secondo me, si dovrebbe tenere per rendere la colonia Eritrea meno gravosa per il bilancio dello Stato, e meno pericolosa per la pace, la tranquillità, l'avvenire del nostro paese. (Benissimo! Bravo! all'estrema sinistra.)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Arnaboldi.

**Arnaboldi.** Onorevoli colleghi, io non vi intratterrò con un lungo discorso, poche parole mi basteranno, per spiegare la coerenza della mia condotta riguardo alla Colonia Eritrea, e il voto che starò per dare a questa legge, voto che non differenzierà certo da tutti gli altri dati in questa quistione dal suo inizio ad oggi.

La Camera mi deve anzi permettere, che in proposito, io dica — per chiarire meglio certe interpretazioni che possono essersi manifestate non solamente nella Camera ma anche fuori — come solo due volte ho pronunciato un sì nell'Aula parlamentare, agli appelli nominali per l'Africa richiesti. L'una fu quando si trattò della spedizione del generale San Marzano, che si inviava dopo il disastro di Dogali, addolorato dall'assassinio, dal massacro dei nostri soldati, lasciando che il sentimentalismo andasse al di là della ragione; un'altra volta quando l'onorevole ministro Colombo, dopo la disfatta di Abba-Carima presentava il progetto di legge di quattro e più milioni, il che voleva dire pagare dei debiti che si erano contratti. Ma all'infuori di questi due voti favorevoli, fui sempre contrario incominciando da una solenne seduta con una Camera di 300 deputati presenti, in cui mi trovai in un piccolo gruppo di cinque, al quale apparteneva pure l'attuale governatore dell'Eritrea, sino al giorno in cui fu presentato un ordine del giorno per l'abbandono della Colonia stessa in cui il numero dei favorevoli era cresciuto ad 80.

C'è un antico proverbio il quale dice

che mutano anche i saggi; io che non sono saggio non ho mutato, ma credo pur tuttavia di non avere maggior dovere di spiegare il perchè io mi mantenga nella mia idea.

La Colonia africana ha una storia lunga, una storia lunga e dolorosa. Vi furono momenti di entusiasmo, momenti di esaltazione, momenti di dolore, di scoraggiamento che io non andrò a rievocare per amore di patria. Vi furono periodi di sogni, di grandi sogni che mi pare tendano a continuare. Io ho letto la relazione dell'onorevole Martini, relazione analitica, interessante, scritta con quella chiarezza di stile e quella eleganza di forma, alla quale ci ha abituato l'autore in tutte le sue opere, ma se si riflette su di essa e considerano gli allegati, si trova bensì che l'onorevole Martini ha bene occupato il suo tempo, ha con visite, viaggi, studi messo in rilievo tutto quanto può prepararsi, secondo lui, per un prospero avvenire, ma non mancano nelle pagine della sua relazione, nelle considerazioni dei suoi studi, note di sconforto che si leggono facilmente fra le righe. Egli c'informa che la situazione della Colonia è molto migliorata, che noi viviamo in una condizione assolutamente di pace ed amicizia col Negus; che, la condizione è resa anche migliore, per la determinazione dei confini, lungo tempo discussa ma felicemente risolta. Egli soggiunge, che la Colonia potrebbe presentare grande utilità quando si volgesse l'occhio a determinati punti essenziali dove il commercio si può fare più vivo, e cita appunto che i maggiori nostri mercati devono essere rivolti verso l'Uoelait, il Bemeba e nel paese dei Cunama atto alle colture tropicali e ricco di acacie e gommifere. Ma in pari tempo che parla di questi punti principali dove il commercio potrebbe svilupparsi, ci dà una descrizione desolante di quegli stessi paesi dove per lotte, imprese guerresche, battaglie fra indigeni, li hanno gettati in una vera e completa desolazione.

L'onorevole Martini, nella sua bellissima relazione, ci dimostra come non siano mancati esperimenti di colonie agricole, tentativi di produzione, saggi di variate culture, le quali hanno dato buoni risultati, ma che pur tuttavia sono rimasti sospesi, non s'intende il perchè, vale a dire, che i risultati buoni si sono limitati a piccoli centri. Aggiunge quindi come la situazione potrebbe ancora migliorare per l'agricoltura, quando si piantassero alberi, si rinnovasse la silvicoltura, si estendessero le coltivazioni, facilitandole aiutandole, ma in pari tempo ci apprende

come in fatto di silvicoltura si fa in quelle regioni peggio ancora di quello che si è compiuto e si compie in Italia, informandoci delle ultime distruzioni di selve complete colà avvenute, che indica quale sorta di lavoro si dovrebbe intraprendere e a quali spese si dovrebbe correre incontro. E continuando nell'esame ci dice ancora come in quei paesi, i quali erano ricchi di pastorizia, fatto favorevole alle imprese agricole, si sia manifestata in intere mandre, la peste bovina, pericolosa per il suo dilagarsi, la quale ha mietuto una enorme quantità di bestiame, e che tutti gli ovini sono stati colpiti, in questi ultimi tempi, da una malattia, la quale non si sa nè spiegare nè curare, producendo una completa distruzione di questi animali.

Per mantenere la mia promessa di non intrattenervi troppo a lungo, non continuerò in citazioni che potrebbero di molto prolungarsi. Mi basta aggiungere che la mancanza di elementi per una facile cultura senza gravi sacrifici, mi fa chiedere, come si possa avere l'animo tranquillo e fidare nella realizzazione di tutte quelle speranze, di tutti quei sogni dorati a cui l'illustre relatore si abbandona nella sua relazione, splendida, ma solo piena di promesse!

Quello che realmente apparisce assai chiaro, onorevoli colleghi, si è che anche nell'Eritrea l'Italia ha saputo distinguersi in fatto di tasse e di tributi, poichè si potrebbero citare cifre, le quali dimostrano come anche gli indigeni siano colpiti dal sistema fiscale che perseguita il nostro paese e che debbono necessariamente influire nello svolgersi del commercio e delle istituzioni delle colonie agricole alle quali si anela, come a tutta quella vita d'incremento coloniale e di produzione.

Si parla per esempio, della viticoltura che si presenta possibile, e di grandi risultati, ma Dio ce ne liberi, non mancherebbe altro che con la pletera di vino che abbiamo in Italia colle difficoltà che si riscontrano ad ogni istante nei trattati di commercio e nelle smercio, il deprezzamento dei mercati, e la crisi che ci tormenta, dovessimo trovare, proprio nella Colonia una causa diretta di maggior crisi alla produzione della madre patria!

Si accenna pure nella relazione ai grandi risultati ottenuti dagli esperimenti di colture e raccolti di caffè, di frumento, di legumi, di cotone, ma quanti di questi prodotti in 14 anni di possesso della Colonia sono arrivati ai nostri mercati, e hanno po-

tuto destare una concorrenza sull'importazione estera?

Circa le miniere non siamo che all'inizio, e prima che l'oro coli dalle sue vene chi sa quante disillusioni dovranno soffrire i capitali che vi si impiegano.

In questa condizione di cose, si capisce quanto lo stesso Governatore osserva, e cioè che l'emigrazione da parte nostra in quelle regioni non è rilevante e che i commerci vi sono appena appena iniziati. Ciò non deve meravigliare date le circostanze speciali cui ho accennato, e a maggior prova di ciò basterebbe citare i proventi postali e telegrafici che si sono verificati in quelle località, i quali hanno una certa relazione col movimento commerciale e di emigrazione; poichè è precisamente dallo sviluppo della emigrazione e dallo scambio delle lettere, che si può determinare uno sviluppo di affari. Ebbene anche ammettendo il piccolo aumento di incremento che ci è segnalato dal Governatore nella sua relazione in qualche anno, non è certo tale da incoraggiarci molto. Infatti nell'anno 1899-900 si ebbe un maggiore introito di lire 20,296, ma nel 1900-1901 si cade immediatamente al disotto della metà, cioè a lire 42,405 in meno; e nel 1901-902, che è l'ultima cifra che ci viene segnalata, non troviamo in più che lire 1906, che è quanto dire, che abbiamo risultati in meno, in confronto del 1899-1900, di lire 24,115.

Data questa condizione di cose, io domando se noi possiamo realmente aspettarci tutto quanto nella relazione è indicato.

Il tempo, molto tempo, troppo tempo, potrà forse dar ragione al nostro Governatore, ma i sacrifici nostri non li considerate e credete onorevoli colleghi, stiano realmente in relazione coi benefici troppo futuri?

Il disegno di legge, si capisce, si collega con la relazione presentata, e ne fa parte integrante, poichè formula nei diversi articoli le modalità per venire in aiuto alle aspirazioni che sono state indicate nella relazione stessa. L'onorevole Chiesi ha già citato uno degli articoli principali che informano la legge e che è uno dei più gravi; io ne aggiungerò un altro e ripeterò in parte quello da lui detto, perchè desidero che non solamente dai banchi da cui ha parlato l'onorevole Chiesi possano alla Camera sollevarsi considerazioni che non mi sembrano indifferenti, ma anche da altri banchi esca una voce franca, indipendente, quando il caso si presenta, la quale dimostri come anche qui si intendono certe speciali dispo-

sizioni di legge, certi speciali interessi del paese.

Ma passiamo all'esame degli articoli 3 e 11 della legge, e anzitutto lasciate che io esprima la mia meraviglia — me lo permetta la Commissione composta di così egregi colleghi, me lo permetta l'onorevole ministro mio amico personale e politico — nel vedere come egli soprattutto, così rigido difensore delle prerogative parlamentari, così caldo difensore dei nostri sistemi costituzionali e della politica finanziaria di cui abbiamo sentito la calda parola quando sedeva sui banchi dei deputati, abbia potuto concretare colla Commissione, un disegno di legge sul riordinamento della Colonia Eritrea nel quale vi sono articoli come il 3 e l'11.

Leggendo l'articolo 3, si vede come la Camera venga ad essere assolutamente esautorata, poichè con esso, dando facoltà al Governo di applicare « le leggi ed i regolamenti del Regno lo si autorizza a portarvi quelle modificazioni che siano richieste delle condizioni locali ».

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** È una disposizione già in vigore da anni.

**Arnaboldi.** Ma non basta, si aggiunge anche una disposizione come questa: « ... e di promulgarvi disposizioni legislative nuove ». Tale disposizione ferisce tutto il principio costituzionale e contraddice all'articolo 3 dello Statuto, il quale dice: che il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere, il Senato e quella dei deputati. Come è possibile che la Camera dei deputati accetti un articolo di legge che ha una sì larga portata, che viene a mettere all'infuori del potere legislativo la Colonia? un articolo di legge il quale sostituisce nelle prerogative della Camera un Governatore ed un Consiglio coloniale con facoltà di legiferare? poichè a questo arriva la portata dell'articolo.

La cosa è in verità molto grave, più grave di quel che può a prima vista apparire; ed io spero che gli onorevoli colleghi non vorranno permettere che ciò avvenga; spero che la Camera non vorrà adattarsi a questa esclusione di poteri di cui si cerca privarla togliendole un diritto acquisito dalla legge statutaria.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** È già in vigore da 12 anni.

**Arnaboldi.** La legge dice, è vero, che tutto ciò che riguarda lo stato personale e di famiglia non sarà intaccato e quindi mantenute le disposizioni che riguardano la patria po-

destà, la tutela, i rapporti matrimoniali, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, ma all'infuori di questa restrizione dà facoltà al Governo sentito il Governatore ed il Consiglio coloniale, di modificare le leggi non solo ma di farne delle nuove.

Tutto ciò mi pare veramente enorme ed io spero, ripeto, che la Camera non vorrà tollerare che si vulnerino così i principii fondamentali della nostra legislazione. Ma quasi ciò non bastasse, il disegno di legge all'articolo 11 dà pure la facoltà al Governo di contrarre mutui e di accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione di ferrovie della colonia e di altre opere di utilità pubblica che saranno riconosciute necessarie.

Non è possibile sfugga alla Camera tutta la gravità di questa seconda disposizione la quale consacra per legge un pericoloso principio. Da tanti anni dacchè ho l'onore di appartenere alla Camera, ho sempre sentito combattere con tutte le energie, e giustamente, la tendenza in genere a contrarre con molta facilità l'accensione di debiti che hanno così grave influenza in tutta quella selva di cifre e di combinazioni che si chiama il bilancio italiano. Cosa si può dire di una disposizione che sottrae al diretto controllo della Camera, numero ed entità di mutui, quando si ricordi che certi decreti leggi, che certe tendenze portate pel passato all'approvazione del Parlamento, sono state più di una volta causa di crisi di gabinetto?!

In verità io non so davvero e per principio e per la situazione speciale economica in cui il paese si trova, come si possa in una legge inscrivere una disposizione quale è questa dell'articolo 11.

Comprenderei che per la Colonia si domandassero alla Camera leggi speciali indicandole prima, fondi precisi per determinate opere. I provvedimenti discussi e votati dal Parlamento toglierebbero al Governo quelle enormi responsabilità che va ad assumersi, e potrebbe frenare le numerose richieste di opere forse non tutte utili ed urgenti che la lontananza gli rende più difficile di poter controllare. Solo in tal modo potrebbe ammettersi la richiesta al Parlamento di fondi per determinati lavori o e si riconoscono di pubblica utilità sia per ferrovie, sia per viabilità, sia infine per provizione d'acque, o per scopo agricolo coloniale.

Procedendo invece col sistema che si vorrebbe instaurare con l'articolo 11 io mi domando: ma perchè stiamo noi a preoc-

cuparci continuamente del pareggio del bilancio se poi dobbiamo metterlo in pericolo con una disposizione come questa quando ci troviamo nelle condizioni che tutti sanno? mentre in quest'Aula ancora risuona l'eco della lunga discussione avvenuta attorno ad un 5% di più o di meno d'abbuono da darsi all'industria degli spiriti, mentre in un recente viaggio l'illustre Presidente del Consiglio constatato personalmente i bisogni manifesti di tante popolazioni, ha promesso di occuparsi e provvedere a quello stato di abbandono in cui furono lasciate molte provincie, e in seguito a ciò si presentarono in questo mese, leggi per anticipi di fondi, per anticipi di lavori, per aprire strade comunali in paesi non ancora in comunicazione con le più vicine stazioni, leggi di sgravio? quando si ha ancora a provvedere a ferrovie e a rioridino di fiumi, a ripari di torrenti, e crisi agricole reclamano provvedimenti e chiedono aiuti. Quando tutto insieme il Continente italiano e le isole gridano e si lamentano della mancanza di lavoro e gli scioperi, si susseguono e le bonifiche e l'Agro romano attendono l'opera salutare della civiltà e dimostrano una situazione non certo felice in cui il Paese si trova che lo obbliga a ricorrere al Governo che pesa su di lui con tasse e tributi, come è possibile, o signori, in queste condizioni, acquietarci e accettare tranquilli tutto quello che ci si viene a domandare, tutto quello che ci si invita a dare e con forma così insolita?

Io capisco che si possano fare sacrifici per il proprio paese, per la madre patria, che si possa fare qualche strappo eccezionale anche ai regolari e retti principii amministrativi che reggono il bilancio, ai retti principii ed indirizzi finanziari quando si tratti di dare assetto, disposizioni, provvedere urgentemente alle necessità delle nostre provincie; ma non comprendo la facoltà di spese così ignote che non assicurano che non danno garanzie di frutto. Non posso dimenticare che in fatto di politica coloniale abbiamo ben più grandi interessi da sorvegliare: gli interessi del Mediterraneo, che pur tuttavia, anche dopo gli avvenimenti succedutisi, si mantengono sempre, debbono essere in ogni occasione presenti alla mente italiana, gl'interessi dell'Adriatico che dimenticati pel passato, e risvegliati dal precedente ministro degli esteri, è giusto riconoscere come l'onorevole Prinetti abbia saputo elevarli e mantenerli vivi. Queste sono le cure che dobbiamo rivolgere, gli interessi di gran lunga ben più importanti di

quelli che possono svolgersi nella Colonia Eritrea, e per questi, se abbiamo avuta la virtù della attesa si sappia anche avere quella di non sciupare denari, che possono e debbono un giorno venire ben più utili. Ma si dice: una volta che questa Colonia esiste, bisogna cercare di trarne il maggior profitto. Ebbene, cercate di trarne profitto coi prodotti che essa dà ma non stremando, dissanguando le popolazioni della madre patria (*Bene!*). Quando dite che è per la nostra dignità, per la dignità della nostra bandiera (*Interruzioni*), io aggiungo che questa dignità di patria e di bandiera la sento tanto quanto tutti i miei colleghi; ma io domando se è veramente dignità di bandiera, per seppellire enormi somme di denaro, che anche dando benefici non li sentiranno che le terze e quarte generazioni, si abbia oggi il diritto d'impoverire popolazioni e paese, anzichè spargere benefici aiuti, lavori che possono essere sentiti immediatamente in tutte le nostre classi sociali. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

Concludendo, per mantenere la promessa della brevità, dichiaro che non posso accettare in alcun modo il progetto di legge in discussione e quindi voterò contro perchè in tal modo si apre un'altra grande porta alla ridda dei milioni, che si dispersero che si seppellirono nelle sabbie infocate dell'Africa e che se fossero stati usufruiti a beneficio delle nostre terre, invece di negarli, non ci sarebbero i lamenti che vivi ed incessanti sorgono ed echeggiano nella Camera, dalle varie parti delle nostre provincie. (*Benissimo! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini.

**Martini.** (*Segni di viva attenzione*). Onorevo li colleghi non è ufficio mio di difendere il disegno di legge che vi è proposto. A ciò basterà l'autorità del ministro e la parola competente del relatore. Due sole cose dirò all'onorevole Arnaboldi: la prima, che tutte le obiezioni che egli ha mosso al progetto di legge, dovevano essere mosse all'altro progetto di legge presentato dal Crispi nel 1890, progetto di legge che egli ha probabilmente votato; la seconda, che la legislazione coloniale da lui escogitata sarà eccellente; ma ha un torto solo: quello di essere sua, cioè nuova; perchè nessuna potenza colonizzatrice la ha mai adottata.

E vengo all'onorevole Chiesi. Egli domanda l'abbandono graduale della Colonia. L'ultima volta che io ebbi l'onore di parlare alla Camera, nell'ampia aula gloriosa

che abbandonammo per questa sede assai più modesta, parlai appunto contro quest'ordine del giorno. Quanti eventi dal 1897 in poi si sono succeduti e di quanta gravità! Voi li avete in mente senza che io li ricordi. Ebbene, dopo cinque anni la stessa vecchia proposta risorge, e risorge su quei banchi dai quali si dovrebbe aspettare una sempre nuova fioritura di idee fresche e geniali.

**Del Balzo Carlo.** Sono sempre gli stessi errori (*Commenti*).

**Martini.** Il disegno di abbandonare la Colonia è antico; anzi, il primo a proporre l'abbandono della Colonia sono stato io; me lo ricordava ieri l'onorevole Andrea Costa, me lo ha ricordato oggi l'onorevole Arnaboldi.

Proposi il ritiro delle nostre truppe nel 1888, quando dopo la fortunata campagna condotta dal generale Di San Marzano, parve che l'Italia avesse avuto una sufficiente soddisfazione morale contro l'imperatore Joannes, dopo gli eccidii di Saati e di Dogali. Quella mia proposta e quel mio voto io li rammento, ma non me ne vanto. Furono mossi da una nozione molto scarsa, molto inesatta delle terre che noi avevamo occupato, nozione acquistata sui libri soltanto. È verissimo, onorevole Arnaboldi. Non perchè io mi creda saggio e possa dire perciò che cambiano i saggi a seconda dei casi i loro pensieri, ma perchè feci parte della Commissione d'inchiesta sull'Eritrea, io come gli altri colleghi miei, mi persuasi che le idee preconcelte erano errate.

Da quel tempo, contrario ad ogni espansione oltre il Mareb, ho sostenuto che noi dovevamo rimanere nei confini quali erano nel 1891, ai tempi della Commissione d'inchiesta.

Oggi si dice: abbandoniamo la Colonia. Si ritorna alla vecchia proposta; e la dico vecchia, non antica, perchè essa suppone uno stato di fatto che non è più corrispondente alla realtà. Di abbandono graduale della Colonia, si poteva parlare nel 1897, quando la Colonia dal mare ai suoi confini occidentali e meridionali era tutto un campo militare, quando c'erano 20 o 25 mila uomini. Ma oggi ci sono 5 o 600 soldati bianchi, 140 ufficiali e 90 impiegati; basta uno squillo di tromba per radunarli e condurli tutti su la via del ritorno.

Ma che cosa vuol dire abbandono? Io non conosco che tre sistemi per abbandonare la Colonia. Esaminiamoli partitamente. Primo, l'abbandono puro e semplice, lo squillo

di tromba. Onorevole Chiesi, dove nel 1897 erano gli accampamenti militari, adesso sono fabbriche, molini a vapore, stabilimenti industriali e commerciali. Nel 1897 in Asmara erano 7 o 8 case, delle quali 4 di proprietà del Governo ed ora ve ne sono centinaia. Ora io domando: il giorno nel quale noi abbandonassimo puramente e semplicemente l'Eritrea, che cosa avverrà.... o meglio che cosa avverrebbe, (perchè so di combattere l'assurdo ma colgo volentieri l'occasione per toglierlo dalla mente degli altri), che cosa avverrebbe di quei nostri connazionali, che fidando nella serietà del Governo e del Parlamento, hanno portato nella Colonia i loro capitali e la loro energia? Se l'onorevole Chiesi immagina che il venir via sia una cosa facile, s'inganna a partito. Noi con 17 anni di occupazione, abbiamo creato nell'Eritrea tale uno stato di cose, che non può essere distrutto, se non attraverso ad una guerra civile, di cui i nostri connazionali sarebbero le vittime prime.

Non è opportuno che io mi dilunghi molto su questo argomento; ma per esprimere tutto il mio pensiero, dirò che il giorno in cui si dovesse abbandonare l'Eritrea, la Camera, prima di approvare l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesi, dovrebbe mandare nella Colonia due divisioni per proteggere la nostra ritirata. L'onorevole Chiesi, il quale crede di proporre un'economia, propone invece una spesa di parecchi milioni.

E vengo al secondo sistema: alla sostituzione di un'altra potenza all'Italia. L'onorevole ministro degli esteri dirà, se crede, quanto ciò gioverebbe a certe nostre relazioni internazionali. Non v'è dubbio però che chi ammette la sostituzione di un'altra nazione all'Italia, ammette che l'Eritrea ha un valore; chè se nulla valesse nessuno la piglierebbe (*Si ride*). Ed allora perchè veniamo via noi? (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Ma questo non equivarebbe a dire: noi siamo pigri, incapaci, mutevoli; venite voi che siete operosi, abili e costanti e sfruttate quella ricchezza che noi non siamo stati buoni a sfruttare? (*Benissimo!*) Ora l'onorevole Chiesi e gli altri firmatari del suo ordine del giorno sentono certo altamente il decoro del paese; e non credo vogliano adattarsi a questa soluzione, alla quale io non mi adatto.

Vi è poi il terzo sistema: affidare l'Eritrea ad una Società. Io conosco i progetti delle Società, perchè me ne sono pervenuti più d'uno. Si tratta di una cosa semplicissima. Hanno fatto di queste proposte: da-

teci un canone di 5 o 6 milioni, e noi, sotto il vostro protettorato bene inteso, piglieremo a sfruttare la Colonia.

La speculazione era facile e grassa: si trattava di spendere nella Colonia il canone governativo e di mettersi in tasca tutto quello che la Colonia produceva. (*Approvazioni*). Nè ad altre condizioni troverete Società che la pigli.

Ad ogni modo, onorevole Chiesi, con canone o senza, se voi affidate l'Eritrea ad una Società, dovrete tener là la bandiera italiana e assumervi gli obblighi di una eventuale difesa: che è quanto dire che vi esponete agli stessi rischi e non più rimanete responsabili dell'opera del Governo, ma di possibili errori di speculatori privati.

Ma esaminiamo la questione più addentro. Si abbandonano le cose fastidiose o pericolose, o che non hanno alcun valore, o che ci portano aggravio soverchio. La Colonia Eritrea è in questa condizione? Ecco il punto della questione. Ma qui permettemi una domanda: chi è che conosce la Colonia Eritrea? (*ilarità*). C'è il pericolo che in Italia se ne discorra molto ad orecchio?

La causa principale per cui si spargono nella madre-patria circa la Colonia, le strampalate notizie che provocano la ebdomadaria ilare meraviglia di coloro che vivono colà è questo: che entro i confini della Colonia medesima non si esercita su di essa e sull'opera del Governo l'azione di una stampa presente e competente. C'era, è vero, quand'io presi il Governo della Colonia, un giornale: lo redigevano impiegati in lode del governatore, e questi ne pagava le spese; io anche a patto di non lusingare le nari con i profumi dell'incenso, credei opportuno sopprimerlo.

**Del Balzo Carlo.** Dovrebbe essere imitato in Italia questo sistema.

**Martini.** Che avviene? che, salvo rare eccezioni, la madre patria non ha contezza della Colonia se non in due modi: o per le relazioni del governatore o per le notizie che le mandano dilettranti grafomani, frutti secchi della colonizzazione, i quali ogni qual volta che un favore è loro negato, un loro interesse è lesa, si affrettano a scrivere corrispondenze con troppa poca cautela accolte dai giornali italiani.

Che frutto poi facciano le relazioni del governatore, come si divulgano nel Paese, me lo hanno dimostrato in questi giorni due articoli di giornale. L'uno diceva presso a poco così:

« L'onorevole Martini non ha mai finora

presentato relazione alcuna, sebbene ne avesse l'obbligo: soltanto quest'anno, l'onorevole Prinetti avendolo messo con le spalle al muro, egli si è piegato e l'ha fatta. »

L'onorevole Prinetti non si è mai abbandonato con me a simili esercizi ginnastici. (*ilarità*). Ed io non ho piegato anche perchè, a chi è trattenuto con le spalle al muro, il piegarsi riesce alquanto difficile. Ma l'affermare che io non ho mai fatto relazione alcuna, dimostra che la mia antecedente sui servizi coloniali del 1898 e del 1899 o non si è vista, o non si è letta, o non si ricorda.

Un altro articolo di giornale diceva: di quest'Africa benedetta non si può mai saper nulla. Una volta ci mandarono il De Zerbi e il Plebano: fu molti anni or sono: da allora in poi nessuna notizia c'è stata e dopo dodici anni la questione non ha fatto un passo.

Ora, nientemeno, lo scrittore di quell'articolo ignorava o dimenticava che nel 1891 fu nell'Eritrea una Commissione d'inchiesta; ignorava o dimenticava la relazione dell'onorevole Di San Giuliano, che è il capo saldo della letteratura coloniale nostra, e che se fosse letta e meditata provocherebbe sulla Colonia giudizi più assennati e più equi.

La Colonia, secondo me, è calunniata, ed è calunniata appunto perchè non si conosce. A buon conto, fatta eccezione per i possedimenti francesi dell'Africa settentrionale, la colonia Eritrea è la colonia africana più vicina alla madre patria, è quella i cui centri di produzione sono i più vicini agli sbocchi marittimi.

Non è oramai di grave carico all'Italia.

Non otto, nè sette milioni essa costa all'Italia, onorevole Chiesi.

Per la Colonia nell'esercizio 1897-98 l'Italia dava un contributo di oltre 17 milioni di lire, il quale fu ridotto immediatamente a 7 milioni e 600 mila lire nel 1898-99, facendosi così un'economia di circa 10 milioni; un'altra se ne fece nell'esercizio 1902-903 di mezzo milione ed un'altra di un altro mezzo milione è proposta per l'esercizio 1903-904: il che vuol dire che il contributo è ridotto a lire 6 milioni e 600 mila, di cui un milione per cinque anni si impiega per la costruzione della ferrovia: per quella tale ferrovia che gli onorevoli Chiesi ed Arnaboldi non vogliono, che è oramai quasi fatta e che doveva esser fatta, perchè io non concepisco colonie senza strade e senza facili mezzi di comunicazione.

Dunque, 6 milioni e 600 mila lire.

Ma noti l'onorevole Chiesi che alcune spese cesseranno negli esercizi futuri, che alcune economie possono ancora praticarsi sugli organici militari, perchè io sono così tranquillo, da credere che le forze militari della Colonia siano superiori all'esigenza della Colonia stessa; e affermo così che a mano a mano il gravame che per la Colonia pesa sulla madre patria potrà andar tanto diminuendo via via, da finalmente estinguersi.

Il sacrificio oggi è piccolo. Tuttavia anche piccolo sacrificio domanda un qualsiasi compenso e intendo che si possa ragionevolmente domandare: quand'anche dobbiamo spendere un milione o due milioni, insomma il corrispettivo c'è? Ci sarà; ma ad un patto onorevoli colleghi. Nel concetto mio, la Colonia deve essere un'impresa economica; e come tale essa non può sottrarsi alla necessità che le domina tutte, cioè alla collaborazione del capitale. Orbene: il capitale italiano è molto timido, in fatto di Colonie, lo straniero è meno timido, ma è preferibile il non cercarlo: perchè è un fatto che le colonie assumono lo spirito del paese, diciamo così, donde il capitale ha origine: tanto è vero che alle nuove formazioni sociali dei paesi transoceanici, costituite da italiani ma con capitale non italiano, noi non siamo riusciti mai a dare fisionomia interamente italiana. Ora come volete che il capitale affluisca nella Eritrea se periodicamente se ne propone qui l'abbandono? È possibile di fare nulla di serio continuando così?

So bene che queste proposte non sono altro che delle fucilate a polvere e credo benissimo che la Camera non voterà l'ordine del giorno dell'onorevole Chiesi, (lo credo poichè egli stesso ha detto che poco fidava nel buon esito della sua proposta); ma ad ogni modo, questo perpetuo discutere del restare o del venire via, al sollecito incremento della colonia non giova.

Che la colonia Eritrea possa essere Colonia di sfruttamento è ormai per me indiscutibile.

L'onorevole Chiesi parlò della febbre degli affari, di speculazioni che il Governo della Colonia incoraggia, producendo illusioni pericolose.

Ma dove è questa febbre degli affari? Le miniere! Qui, confesso la verità, a me pare che noi diamo in Italia uno spettacolo di irresistibile comicità. Il Governo fa qualche assaggio in plaghe reputate minerarie e spende qualche migliaio di lire; si presenta

un giorno una Società e dice: Mi consentite di spendere due milioni e fare degli assaggi minerari a quelle condizioni che vi piaccia determinare? Il Governo assente. E dove è in questo la febbre degli affari?

Avrebbe avuto, l'onorevole Chiesi, governatore, il coraggio di dire di no? Che cosa ci rimettiamo? Tutto è in favore nostro: nessuno scapito, nessuna spesa da parte dell'erario coloniale.

Ma ecco il comico: mentre ingegneri italiani e inglesi vengono nell'Eritrea, e dicono: pochi paesi, pochi campi auriferi si sono così sollecitamente manifestati (sono due anni che i lavori sono cominciati e già si conosce un numero grandissimo di efflorescenze aurifere), mentre dunque questo si dice da uomini tecnici, da specialisti in fatto di miniere, che han visto e studiato, qui a due mila miglia di distanza gente che nulla ha visto e nulla sa, afferma: l'oro non c'è! (*Interruzione del deputato Chiesi*).

Non dico di Lei, onorevole Chiesi. Ella ha parlato di illusioni. Ma se pure sono illusioni, son create coi denari nostri? Se vi è chi ha denaro ed ha fede, e spinto da questa fede spende denaro, lasciamo che tenti, che operi. Se risultati favorevoli si verificheranno (ed io fermamente credo che si verificheranno) tanto meglio per noi.

Io non voglio dilungarmi a parlare dell'agricoltura; desidero solamente correggere un equivoco, nel quale è incorso l'onorevole Chiesi, quando ha letto un'ordinanza del Governatore circa gli immigranti. Essa non riguarda gli agricoltori, ai quali si concedono gratuitamente le terre.

Quell'ordinanza riguarda invece solamente gli operai e fu fatta appunto per questi; perchè gran numero ne giungeva, che poi si trovava senza lavoro e che il Governo doveva rimpatriare a sue spese; era dunque necessario provvedere affinchè questo fenomeno più non continuasse. Niente altro che questo.

Quanto all'agricoltura, ripeto: è allegata alla relazione mia una lunga relazione di persona competentissima, che esamina le condizioni agricole dell'Eritrea sotto tutti gli aspetti. Dirò questo: erano sabbie e sassi, eppure si è iniziato adesso un larghissimo commercio di ortaggi, di cui forniamo la piazza di Aden. Erano sabbie e sassi! ma non ho mai sentito dire che sulle sabbie e sui sassi nasca il frumento, e noi ne abbiamo tanto, che non un solo sacco di farina entra nella Colonia dal-



L'India o dall'Italia, e l'Amministrazione militare, che appaltava le farine a 52 lire al quintale, tre anni fa, le appalta adesso a 26. Sulla piazza di Asmara il grano costa 9 o 10 lire il quintale, perchè la produzione della Colonia supera di assai i suoi bisogni.

Date queste condizioni, la Colonia può divenire una colonia di popolamento? Io credo di sì. Intendiamoci. Noi non ci troviamo, come in Australia, dirimpetto ad una popolazione assolutamente barbara, a cui possiamo immediatamente sovrapporci, cosa che del resto non ci converrebbe; ci troviamo di fronte ad una popolazione arrivata ad un certo grado di civiltà, che vi si è cristallizzata ed è ora restia ad innalzarsi a più elevati gradi di incivilimento. Si avrà dunque una Colonia mista, in cui gli immigranti lavorino accanto ai nativi; ma ognuno sa che nel Cile e nell'Argentina vi sono colonie miste che godono di una grande prosperità. Terre di libera disponibilità dello Stato ce ne sono già quante bastano al lavoro remunerativo di parecchie decine di migliaia di agricoltori.

Si chiede: ma perchè colà non si avvia la nostra emigrazione? Qui ricorre la stessa osservazione che ho fatta pel capitale. Se seguitate a dire che vi sono pericoli, che la Colonia è minacciata, che verremo via, è evidente che la emigrazione non vi si dirigerà. Ed aggiungo anche questo: che fino ad ora il Governo non ha fatto nulla per provocare questa emigrazione; e non l'ha fatto perchè il problema della colonizzazione è sopra tutto, per quanto ne so, un problema di viabilità. La strada deve precedere il colono, e strade non ve ne erano, si sono fatte adesso; senza strade il prezzo del trasporto è così grave, che il lucro del colono si perde per via.

Ma un altro accenno ha fatto l'onorevole Chiesi, ed è fra tutti il più grave: L'onorevole Martini, egli ha detto, vuol venir via. *Après moi le déluge*. Ma, onorevole Chiesi, è proprio questa la favola di Esopo. Se sto in colonia, vi sto perchè mi è gradito l'adagiarmi in una sinecura: se vengo in Italia godo quelle legendarie vacanze, delle quali anzi lo ringrazio di aver fatto cenno. Posso dirlo in parentesi: i regolamenti coloniali, fatti a somiglianza di quelli che reggono le altre colonie, concedono agli ufficiali coloniali ogni due anni sei mesi di licenza. In sei anni, paragonandomi ad un ufficiale coloniale, avrei dovuto avere diciotto mesi di licenza. Sono stato lontano dall'Eritrea ven-

titrè mesi, sarei dunque responsabile di sei mesi di licenza in più. Non ne domando venia: perchè posso assicurare l'onorevole Chiesi che io rimasi in Italia sempre per curare gravi interessi della Colonia. I ministri degli affari esteri che si sono succeduti dal 1898 in poi, possono farne testimonianza.

Ma perchè volete venirvene? domanda l'onorevole Chiesi: non sono più un giovanotto, sono da sei anni in colonia: la vita è faticosa; d'altra parte sono andato laggiù con un programma. Questo è presso a compiersi e non ho ragione di rimanere.

Ma perchè questa mia determinazione non lasci occasione a qualche dubbio, dopo le parole dell'onorevole Chiesi, io, meglio che diluire il pensiero mio nella vaga fraseologia di un lungo discorso, preferisco di esporlo con affermazioni precise e recise. Io credo che nella parte bassa e torrida, la Colonia Eritrea sia idonea ad uno sfruttamento molto proficuo, alla coltivazione del cotone in ispecie. E a questo proposito debbo dire all'onorevole Chiesi che parla di affari e di speculazioni: sono io forse che costringo industriali lombardi a venire in Colonia o non sono essi piuttosto che fatti persuasi della eccellenza del cotone che vi si produce, si inducono a cercare nell'Eritrea la materia prima per i loro tessuti?

Dunque: credo che la zona bassa possa essere colonia di sfruttamento; credo che sotto certe condizioni e provvedendo a mano a mano con le disposizioni opportune, l'altipiano possa essere una colonia di popolamento; credo che la Colonia a mano a mano libererà la madre patria dei gravami che oggi la premono; credo (e questa è l'affermazione più grave, e sento tutta la responsabilità che mi prendo nello esporla, ma lo faccio con piena coscienza) credo che se noi faremo una politica savia, non avremo più guerre nell'Abissinia, salvo casi ora imprevedibili; e perchè l'onorevole Chiesi accennava ad eventi che prima o poi debbono compiersi e ch'egli stimava pericolosi dirò più chiaramente così: credo meno improbabile una guerra dell'Italia in Europa, che una guerra dell'Italia in Abissinia.

Ed ora mi permetta la Camera, poichè parecchie censure mi furono rivolte dall'onorevole Chiesi, mi permetta la Camera, in compenso anche di molti giorni angosciosi e di non poche amarezze, mi permetta un raffronto.

Quando io nel 1897 andai nell'Eritrea, il contributo della madre patria, come ho detto, era 17 milioni. L'Eritrea non aveva



confini. Nessun confine nè coi possedimenti francesi della Somalia, nè a Nord con l'Egitto nè a Sud con l'Abissinia, nè a Sud ovest con gli Anglo Egiziani. Non una strada veramente degna di questo nome. I ribelli assiepati al confine, pronti ad oltrepassarlo. Il brigantaggio infieriva: ne era infestata la stessa strada da Massaua ad Asmara, tanto da impedire al governatore di salire sull'altipiano. L'Abissinia in armi sospettosa di qualche nostra nuova aggressione.

Queste erano le condizioni del 1897. Oggi il contributo è ridotto a 6,600,000 lire; l'Eritrea è chiusa per ogni parte da confini determinati. Tutti i centri della Colonia sono congiunti da strade carreggiabili, sopra alcune delle quali gli stessi automobili possono correre. I ribelli o sono andati allo Scioa o si sono sottomessi. L'Abissinia ha con noi relazioni, più che amichevoli, cordiali, persuasa, convinta che noi non tenteremo più avventure verso di essa. Nè per questo presumo di meritare lodi, o le cerco; mi sia lecito soltanto sperare che innanzi a tali risultati il Parlamento e il Paese sieno, più che l'onorevole Chiesi non sia, equi verso la Colonia e benevoli verso il suo governatore. (*Bravo! Bene! — Vivi applausi. — Molti deputati vanno a congratularsi con l'oratore.*)

#### Presentazione di una relazione.

**Presidente.** L'onorevole Ottavi è pregato di recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**Ottavi.** Mi onoro di presentare alla Camera, a nome della Commissione permanente per i trattati e le tariffe doganali, la relazione sul disegno di legge: « Approvazione della convenzione internazionale di Bruxelles, 5 marzo 1902, sul regime fiscale degli zuccheri. »

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Prego la Camera ed il nostro illustre presidente di voler consentire che questo disegno di legge sia posto nell'ordine del giorno in principio di una di queste ultime tornate.

**Presidente.** Per domani l'onorevole ministro dell'interno ha fatto inscrivere nell'ordine del giorno il disegno di legge per anticipazione di spesa per opere pubbliche; quindi...

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Ma trattasi di una piccola legge che non darà luogo a discussioni.

**Presidente.** Io espongo soltanto lo stato delle cose.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Va bene, ma anche io espongo lo stato delle cose ed

è questo: che tutte le altre Nazioni hanno ormai...

**Presidente.** Ad ogni modo non si può mettere all'ordine del giorno, perchè non è ancora distribuita la relazione.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Allora mi riservo di fare la proposta nella seduta di domani.

#### Risultamento di votazioni.

**Presidente.** Dichiaro chiuse le votazioni e prego gli onorevoli segretari di numerare i voti.

(*I segretari numerano i voti.*)

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Proroga della facoltà al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice pretore dopo sei mesi di tirocinio ».

Presenti e votanti . . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	203
Voti contrari . . . . .	69

(*La Camera approva.*)

Maggiore spesa di lire 300 mila da portarsi in aumento al capitolo 39 « Servizi di pubblica beneficenza - Sussidi » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1904-903.

Presenti e votanti . . . . .	272
Maggioranza . . . . .	137
Voti favorevoli . . . . .	209
Voti contrari . . . . .	63

(*La Camera approva.*)

« Provvedimenti per gli spiriti adottati nelle industrie ».

Presenti e votanti . . . . .	277
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	230
Voti contrari . . . . .	47

(*La Camera approva.*)

« Iscrizione nelle liste elettorali dei militari congedati anteriormente alle leggi 11 luglio 1894, nn. 286 e 287 ».

Presenti e votanti . . . . .	277
Maggioranza . . . . .	139
Voti favorevoli . . . . .	111
Voti contrari . . . . .	166

(*La Camera non approva.*)

(*Rumori — Commenti generali animatissimi — Parecchi deputati occupano l'emiciclo.*)

**Agnini.** Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

**Presidente.** Ma facciano silenzio, li prego! Altrimenti non è possibile andare avanti, in un'assemblea non si procede così! Prendano i loro posti e facciano silenzio; se no, tolgo la seduta e vado via. Ha facoltà di parlare l'onorevole Agnini.

**Agnini.** Una semplice dichiarazione. Mosso esclusivamente dal desiderio di togliere una disparità di trattamento che in Italia esiste dal 1894 in poi fra cittadini i quali, pur avendo gli identici requisiti del servizio militare e della sufficiente capacità, sono in alcune Provincie esclusi dal diritto elettorale, e ammessi in altre, io presentai il disegno di legge dalla Camera oggi respinto. Il mio disegno di legge era ispirato ad un concetto trovato giusto dal Crispi nel 1895, dal Rudini nel 1897, dal Giolitti poi, insomma da quanti siederono al banco dei ministri.

La Camera unanime negli Uffici approvò il progetto e nominò una Commissione unanimemente favorevole ad esso. Oggi il disegno di legge alla Camera non ha sollevato discussioni in contrario. (Bene! *all'estrema sinistra*). Solo nel segreto dell'urna si sono manifestate le opposizioni. Io non posso che deplorare... (*Rumori vivissimi al centro e a destra*).

**Presidente.** Onorevole Agnini, Ella deve rispettare i voti della Camera.

**Agnini.** Onorevole presidente, si tratta di cittadini che hanno soddisfatto l'obbligo del servizio militare... (*Rumori prolungati — Commenti in vario senso*) ai quali si impone il sacrificio, nei migliori anni, della vita di caserma e alle volte anche del sangue (*Rumori vivissimi al centro e a destra*).

Un'anonima maggioranza della Camera nega oggi a questi cittadini il diritto elettorale... (*Approvazioni all'estrema sinistra — Rumori su altri banchi*).

Si freggi le mani, onorevole Malvezzi! anche con l'espulsione degli ex-militari, gli elettori di Bologna le hanno dato la lezione che le spetta. (*Proteste del deputato Malvezzi — Approvazioni all'estrema sinistra — Commenti prolungati*).

*Voci.* Basta, basta!

**Presidente.** Onorevole Agnini...

**Agnini.** Io non posso che deplorare il contegno della Camera. (*Rumori prolungati — Interruzioni — Commenti animati in vario senso*).

**Presidente.** Onorevole Agnini, io non posso permettere che Ella censuri i voti della Camera!

## Si riprende la discussione sul disegno di legge: Ordinamento della Colonia Eritrea.

**Presidente.** Torniamo alla discussione del disegno di legge sulla Colonia Eritrea.

L'onorevole Chiesi ed altri deputati hanno presentato un ordine del giorno, sul quale invito l'onorevole relatore a dire il suo pensiero.

**Piccolo-Cupani.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Piccolo-Cupani.** Onorevoli colleghi, abbiamo in discussione un disegno di legge sul novello organico della Colonia. Il campo è tutto obiettivo; si discute un organico che dovrà aver vigore con l'attuale Governatore e con gli altri che succederanno. Io faccio parte della Commissione, che ha concretato questo disegno di legge col Governo e con l'onorevole Martini. Non posso qui sostenerlo; il compito è lasciato al relatore; debbo solo osservare che la discussione ha oltrepassato i confini che le venivano assegnati dalla natura stessa dell'obiettivo.

Dall'onorevole Chiesi si è proposto un ordine del giorno per l'abbandono della Colonia. Io in questo campo non posso seguirlo. Più volte ho detto alla Camera che ormai per noi è questione d'onore; e che l'unico oggetto nostro savio e prudente deve essere quello di non largheggiare nelle spese. Ho lamentato più volte che il bilancio della Colonia sia eccessivo; e l'onorevole ministro, l'ultima volta, nel bilancio stesso ha creduto di recare a paragone, i bilanci antecedenti al disastro di Adua.

*Una voce.* Posteriori.

**Piccolo-Cupani.** L'ha paragonato agli antecedenti, quando, cioè, ancora non era avvenuto il disastro.

Ora, mi permetta l'onorevole ministro...

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Che c'entra questo?

**Piccolo-Cupani.** Allora eravamo in tempi ben diversi da quelli in cui siamo ora. Che vale quindi il dire, che allora si spendevano 17 o 18 milioni ed ora se ne spendono sei o sette? Io dico che il bilancio deve essere limitato ad una cifra molto più ridotta.

Si è discusso dell'opera dell'onorevole Martini. Non credo che questo sia il momento di tale discussione. L'onorevole Martini ha fatto stampare una sua relazione biennale, che ho deplorato altra volta qui alla Camera che prima non fosse stata presentata, e che non ho potuto leggere perchè mi è stato detto che la distribuzione

era sospesa per errore incorso nell'impaginazione.

L'opera dell'onorevole Martini credo debba essere discussa più profondamente, dandogli lode dove merita e censura ove occorra quando verrà in discussione il bilancio.

**Martini.** Bisognerebbe discuterla ora, che io sono qui, non quando sono là!

**Piccolo-Cupani.** Ma ora qui il bilancio non l'abbiamo. Ella, che viene spesso qui a Roma, spero si troverà presente alla discussione del bilancio. Le mie osservazioni le faccio ogni anno sul bilancio; e non ho avuto mai risposta soddisfacente; anzi posso dire di non avere mai avuto alcuna risposta concreta dall'onorevole ministro.

Quindi, lasciando al relatore la difesa del disegno di legge, che mi auguro la Camera voglia approvare, per ora, non ho altro da dire.

**Franchetti, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

**Franchetti, relatore.** Brevissime parole, perchè ciò che preme è che il disegno di legge sia approvato, possibilmente nella sua interezza, nello scorcio di questa seduta.

Il mio modestissimo ufficio di relatore si limita a rispondere alle obiezioni fatte dall'onorevole Chiesi e dall'onorevole Arnaboldi.

L'onorevole Arnaboldi critica l'articolo 3 in cui egli dice si concedono al Governo del Re delle facoltà legislative. L'onorevole Arnaboldi mi citi un esempio di paese che abbia delle colonie sul serio, e che debba discutere nella Camera la legislazione di queste colonie. Sarebbe la rovina di queste colonie ed anche la rovina dei lavori parlamentari.

Il principio della delegazione è generale. Il principio della delegazione, come osservava il Commissario civile per l'Eritrea, data dalla legge del 1890, ed ha il suo correttivo nella responsabilità ministeriale.

Riguardo all'articolo 11, le colonie si fanno, o non si fanno, onorevole Chiesi!...

**Chiesi.** Non si fanno!

**Franchetti, relatore.** Una colonia senza ferrovie di accesso, senza strade rotabili non è possibile. Nella nostra colonia i bacini di acqua per l'irrigazione saranno elementi di prosperità, di cui l'importanza è essenziale. Ed in conseguenza io sono convinto che la

facoltà al Governo di ricorrere al credito, per le spese di codesti lavori, è necessaria; tanto più che anche lì c'è il correttivo dell'articolo 12, capoverso primo, il quale stabilisce che il bilancio dell'Eritrea fa parte integrante del bilancio del Ministero degli esteri, per cui la Camera viene a discutere il bilancio coloniale.

Io ho da aggiungere solamente una dichiarazione.

L'onorevole Commissario civile dell'Eritrea parlava della possibilità di fare della parte di clima temperato dell'Eritrea una colonia di popolamento. Io non solo credo che sia possibile, ma indispensabile ed urgente. È urgente aprire la via dell'altipiano agli agricoltori italiani, e ciò per questo motivo: come ci ha detto l'onorevole Commissario civile, i terreni dell'altipiano di clima temperato a libera disponibilità dello Stato sono in quantità considerevole. Ora queste terre non rimarranno vuote. Saranno colonizzate o da italiani o da indigeni immigrati da altre parti della colonia, ed una immigrazione indigena con l'andare del tempo sarebbe cagione di gravi pericoli per la sicurezza della colonia. È inopportuno entrare in maggiori particolari sopra questo argomento.

Nell'attuale disegno di legge vi è quanto occorre per potere poi preparare una legislazione, la quale apra la colonia agli italiani che vorranno andarvi. Ed è a mia conoscenza personale che molti già sarebbero disposti ad andare a stabilirvisi e a portarvi la loro attività, e capitali alcuni modesti, altri più considerevoli.

L'augurio che io faccio è che questa legislazione che deve facilitare l'avviamento nella colonia di una parte di quella emigrazione che va ora in terre non italiane sia prontamente fatta. Dopo ciò non ho altro da dire.

**Presidente.** L'onorevole ministro degli affari esteri ha facoltà di parlare.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Stia sicura la Camera che dirò pochissime parole, perchè non avrei proprio nulla da aggiungere a quanto i miei predecessori hanno detto. Ho innanzi tutto due piccole questioni da chiarire sollevate dall'onorevole Chiesi e dall'onorevole Piccolo-Cupani, estrinseche a questa legge.

L'onorevole Piccolo-Cupani mi ha ripetuto ancora una volta, che io non ho risposto agli appunti da lui mossi al bilancio dell'Eritrea nella discussione del bilancio degli affari esteri.

Ora io forse avrò risposto male, ma di ciò deve esser giudice la Camera e lo fu, e non fu del parere dell'onorevole Piccolo-Cupani.

**Piccolo-Cupani.** Non ha risposto.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Ho risposto.

**Piccolo Cupani (con forza).** Non ha risposto affatto ai principali e nemmeno ai secondari miei appunti al bilancio.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Ma non s'inquieti, onorevole Piccolo-Cupani.

**Piccolo Cupani.** Non m'inquieto affatto, sto calmissimo.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Ho risposto, come ho risposto su tutti i capitoli del mio bilancio; ma l'onorevole Piccolo-Cupani quando accusa d'imperfezione il bilancio della Eritrea, dimentica una cosa e cioè che la Corte dei conti controlla tutti i mandati che vengono emessi e che la Giunta del bilancio ha diritto, e dirò quasi dovere, di controllare a sua volta se la Corte dei conti ha adempiuto al proprio mandato.

**Piccolo-Cupani.** Quello è il consuntivo e noi ragionavamo del preventivo. Non si fanno bilanci a *forfait*!

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Ma l'esame del preventivo non è completo se poi non si controlla col consuntivo. E se Ella, onorevole Piccolo-Cupani, non si appoggia a questo concetto, diventano censurabili anche tutti gli altri bilanci: i bilanci preventivi dello Stato hanno un valore in quanto trovano la loro sanzione poi nel bilancio consuntivo ed in quanto la Giunta generale del bilancio, dopo avere esaminato il preventivo esamini il consuntivo, ed in quanto la Corte dei conti compie il suo dovere; se no è impossibile, e sono io il primo a riconoscerlo, che il controllo sia efficace.

L'onorevole Piccolo-Cupani, se ho ben compreso il suo pensiero, ha conchiuso in fondo col dire: voi spendete per la Colonia Eritrea 6,600,000 lire; ebbene io credo che si potrebbe spendere una somma minore. Ora anch'io credo che questa spesa possa essere diminuita e l'ha detto anche con molta maggior competenza di me il Governatore dell'Eritrea. Anzi abbiamo fornito la miglior prova della nostra ferma intenzione di farlo, diminuendo la spesa per mezzo milione l'anno scorso e mezzo milione quest'anno; noi seguiamo sopra una via di diminuzione, ma non si può discendere da un momento all'altro fino a quel tale zero, al quale sono profondamente convinto che un giorno o l'altro si arriverà. Del resto

tutto ciò meglio discuteremo in sede del bilancio.

All'onorevole Chiesi io debbo dare uno schiarimento.

Egli ha accennato all'articolo 17 dicendo che le 615,000 lire in esso stanziare sono fondo a disposizione del Ministero, quasi un fondo segreto. Ora, onorevole Chiesi, è bene chiarire le cose: di queste 615,000 lire 300,000 sono dovute come canone annuo stabilito per legge alla Società del Benadir.

**Chiesi.** Buon affare per lo Stato!

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Io non l'ho votata e non so se Ella l'abbia votata, ma è una legge dello Stato e dobbiamo rispettarla. 90,000 lire circa costa la Legazione ad Adis Abeba con tutte le dipendenze e il consolato all'Harar, ecc.; spese che non riguardano la Colonia Eritrea, perchè anche altri paesi che non hanno la Colonia Eritrea hanno ormai stabilito Legazioni in Adis Abeba.

**Chiesi.** Che pesa sul bilancio della Colonia.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** No, onorevole Chiesi; Ella ha parlato dell'articolo 17 e delle 615,000 lire in esso stanziare, ed io gliene dò conto, perchè queste 615,000 lire, e fino all'ultimo centesimo, sono impiegate in spese cognitive, di cui tutte le pezze giustificative sono presentate regolarmente alla Corte dei conti e non si tratta in alcun modo di un fondo segreto. Succintamente le dico dunque come sono impiegate: 96,000 lire, credo, come dissi, per la Legazione di Adis Abeba, e poi sonvi i canoni che si pagano ai protetti dei Migiurtini e di Obia e via via. Tutto sommato rimane un margine di 30 o 40 mila lire che serve per le Missioni che di quando in quando sono necessarie, per esempio sulle coste della Somalia o altrove, e le spese delle quali vengono esse pure documentate alla Corte dei Conti con le pezze giustificative che la Giunta del bilancio può esaminare e controllare quando crede. Quindi non si tratta di nessun fondo segreto che sia a disposizione del ministro degli affari esteri.

Esauriti questi, che chiamerò argomenti estrinseci, dirò brevissime parole sul disegno di legge. All'onorevole Arnaboldi ed all'onorevole Chiesi osservo che intorno alla portata di esso si cade in un grande errore se non lo si esamina colla scorta della legge del 1890. Quei punti infatti che soprattutto hanno svegliati i timori ed i pudori costituzionali e finanziari del mio amico onorevole Arnaboldi, si trovano già

nella legge del 1890 che funziona da 12 anni e che non ha mai dato luogo ad alcuno degli inconvenienti di cui l'onorevole Arnaboldi ha tanta paura.

La verità vera è che l'attuale disegno di legge si propone due soli obiettivi nuovi ed importanti, ai quali tengo, e che sono la ragione determinante per la quale ho insistito affinché questa legge venisse discussa. Il primo di tali obiettivi è la sostituzione di un Consiglio coloniale al Consiglio di Stato per l'esame di tutte le questioni che oggi sono deferite al Consiglio di Stato. Orbene, senza far torto all'altissimo Consesso, è parso a tutti coloro che hanno dovuto occuparsi di queste questioni, che valesse meglio affidarne l'esame ad un corpo composto di persone competenti e specialisti di materie simili anzichè al Consiglio di Stato che molte volte, malgrado il suo altissimo valore, non porta nelle questioni medesime quella competenza speciale che sarebbe desiderata.

Il secondo obiettivo importante della legge è quello di provvedere alla costruzione ed all'esercizio della ferrovia da Massaua fino ad Asmara. Io credo che la costruzione pronta della ferrovia sino ad Asmara possa solo assicurare l'avvenire economico della Colonia.

Finchè non avremo una ferrovia che trasporti, a prezzo mite e tale da poter essere sopportato anche dai prodotti di non grandissimo valore, le merci dal mare all'altipiano e viceversa, è difficile che il ricco commercio dell'Etiopia e di una parte forse del Sudan, possa essere attratto verso Massaua che è pure innegabilmente il porto più importante del lato occidentale del Mar Rosso.

All'infuori di questi due punti che, come dissi, costituiscono gli scopi che il Governo ed il Governatore dell'Eritrea si sono prefissi nel presentare questa legge, il resto non è se non la riproduzione, in alcune parti modificata e migliorata secondo la esperienza di 12 anni, della legge del 1890 la quale, oltre al poter vantare un'esistenza già abbastanza lunga, essendo stata prorogata reiteratamente dal Parlamento, nel 1899, nel 1900 e nel 1901, ha anche avuto quattro successive sanzioni parlamentari.

Io non credo dunque che questo disegno di legge possa giustificare i timori degli onorevoli Arnaboldi e Chiesi.

Ed ora ho pochissime cose da aggiungere.

Signori, la proposta dell'onorevole Chiesi mi sembra oramai, me lo perdoni, comple-

tamente intempestiva. Io la credo il ricordo di un'epoca ormai lontana...

**Chiesi.** Ne farò un'altra.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Dopo le centinaia di milioni spesi nell'Eritrea che l'onorevole Chiesi ha ricordato, dopo il sangue che vi è stato versato, dati i vincoli materiali e morali che legano ormai la nostra storia di vent'anni a quel paese, proprio nel momento in cui la Colonia non ci addossa ormai più che un onere assai sopportabile e si avvia a non costar più nulla e a diventare forse anche proficua alla madre patria, proprio ora il venirci a proporre l'abbandono, me lo perdoni l'onorevole Chiesi, rivela è vero una grande tenacia di fede e di principî in Lei, ma forse non rivela una completa tempestività nell'apprezzare la possibilità delle cose.

Si dice: ma insomma costa ancora dei denari. Ha detto l'onorevole Arnaboldi: come si può spendere nella Colonia quando non si provvede alle opere necessarie in Basilicata e in altre Provincie? Ma, signori, le Colonie più ricche non sono sorte nè in un decennio nè in un ventennio; ci vuole del tempo perchè arrivino a dare quei frutti che si possono da loro sperare. E mi consentono d'altronde gli onorevoli oratori che hanno parlato e la Camera di dire che un paese il quale è costretto ad esportare ogni anno tante migliaia dei suoi figli, un paese che ha così grande bisogno di trovare all'estero largo campo per le sue iniziative, non può pensare a restringersi sempre più nel suo guscio e far getto di ciò che forse da altri ci potrebbe essere invidiato. Me lo perdoni la Camera, ma io proprio credo che il solo discutere questa proposta sia fare offesa al senso politico, e in pari tempo nuoccia alla sicurezza stessa dell'avvenire della Colonia. Io quindi esorto l'onorevole Chiesi a non insistere nel suo proposito, e parmi che possiamo votare questa legge la quale ha una portata assai più modesta di quella del resto ad essa attribuita nei discorsi che sono stati fatti.

**Presidente.** Onorevole Chiesi, insiste nel suo ordine del giorno?

**Chiesi.** Insistiamo.

**Presidente.** Dunque gli onorevoli Gustavo Chiesi, Gattorno, Socci, Valeri, Taroni, Rispoli, Dell'Acqua propongono il seguente ordine del giorno:

« La Camera, ritenendo esiziale agli interessi reali del Paese qualunque politica coloniale a base di azione ed occupazione

militare, invita il Governo a provvedere all'abbandono della Colonia Eritrea. »

Il Ministero e la Camera non lo accettano.

Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Passiamo alla discussione degli articoli del nuovo testo concordato fra il Ministero e la Commissione.

#### Art. 1.

È istituito presso il Ministero degli affari esteri un Consiglio coloniale composto del sotto-segretario di Stato del Ministero degli affari esteri, presidente, del direttore dell'ufficio coloniale e del commissario generale per l'emigrazione che ne sono membri nati, di due funzionari, uno dell'amministrazione della guerra, l'altro dell'amministrazione del tesoro, e di altri sei membri di riconosciuta competenza, nominati con Decreto Reale su proposta del ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei ministri, da rinnovarsi per un terzo ogni anno e che possono essere riconfermati.

Oltre che sugli argomenti indicati dalla presente legge, il Consiglio coloniale può essere consultato su qualsiasi questione concernente la colonia.

Ove la specialità degli argomenti da esaminare lo faccia ritenere opportuno, il ministro degli affari esteri può, per lo studio di una determinata questione, aggregare al Consiglio persone di riconosciuta competenza ed esperienza tecnica o locale, le quali non avranno diritto di voto.

Saranno gratuite le funzioni di consigliere coloniale così effettivo come aggiunto, salvo il rimborso delle spese ai membri residenti fuori di Roma.

(È approvato).

#### Art. 2.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella colonia i Codici civile, di commercio, penale, di procedura civile, e penale e quello per la marina mercantile con i relativi regolamenti, introducendovi le modificazioni di cui nel paragrafo primo dell'articolo terzo, ferme fino allora, riguardo ai medesimi, le disposizioni degli articoli 6, 11 e 12 del Regio Decreto 5 maggio 1892, n. 270, e la giurisprudenza fin'ora in uso nella Colonia.

Nella legislazione di cui nel presente

articolo, sarà sancita, per la proprietà fondiaria sottoposta al diritto italiano, la istituzione di una unità minima di proprietà rurale con i relativi accessori, la quale non può essere oggetto di espropriazione per debiti.

(È approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re, con Decreto Reale, sentito il Governatore della colonia e il Consiglio coloniale, ha facoltà di estendere alla Colonia Eritrea le leggi ed i regolamenti del Regno, portandovi le modificazioni che siano richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove.

I provvedimenti di cui al paragrafo precedente, al primo paragrafo dell'articolo 2 e all'ultimo paragrafo dell'art. 4 saranno applicabili solamente in quanto la presente legge non disponga altrimenti.

Lo stato personale degli indigeni e le loro relazioni di diritto privato sono regolate secondo le consuetudini locali, le religioni e le razze.

Per gl'indigeni vige il diritto penale speciale, fondato sulle consuetudini locali, salvo le modificazioni che vi vengano introdotte con decreto motivato del Governatore.

Landucci. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Landucci. In quest'articolo si nega al Governo il diritto di modificare col regolamento lo stato personale e di famiglia degli italiani, il che è giustissimo. Ma, ponendo questa restrizione, pare, sebbene in pratica la cosa non avverrebbe, che rispetto a tutti i Codici, cioè alla legislazione fondamentale italiana, si concede al Governo il diritto di introdurre altre modificazioni di qualsiasi indole o di qualsivoglia importanza. Ora vigono nei Codici principî di diritto pubblico, che tutti debbono considerare intangibili, rispetto ai cittadini italiani al pari delle norme relative allo stato personale e di famiglia. Mi parrebbe quindi conveniente di aggiungere una frase più generale e dire: « lo stato personale e di famiglia degli italiani e in generale i principî di diritto pubblico ».

Altrimenti, sembrerebbe che si potessero mutare tutti gli altri principî di diritto pubblico, che devono rimanere immutati non meno di quelli, che riguardano lo stato personale e di famiglia; così non si deve

potere per i cittadini italiani ripristinare in qualunque luogo la pena di morte, nè le sostituzioni fidecommissarie, contrarie all'ordinamento giuridico odierno, nè infiniti altri istituti in contrasto con i fondamenti del diritto nostro. Dunque, se l'onorevole ministro e la Commissione acconsentissero, proporrei, che, invece delle parole « purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani, e, sotto la medesima riserva ecc. » si dicesse: « purchè non riguardino lo stato personale e di famiglia degli italiani e in generale i principî di diritto pubblico ». Se non si fosse parlato neppure dello stato personale e di famiglia, si sarebbe potuta credere l'eccezione presupposta, ma avendo ricordato un caso, è meglio dire il principio, che lo giustifica.

**Franchetti, relatore.** Domando di parlare.  
**Presidente.** Parli.

**Franchetti, relatore.** Prego il collega di rinunciare alla sua proposta, perchè non potrebbe essere accettata. Le questioni che la legge intende riservare sono quelle che riguardano lo stato personale, tutto il rimanente deve potere essere ove occorra modificato.

**Landucci.** Anche per gli italiani?

**Franchetti, relatore.** Sì! Faccio osservare che la possibilità di modificare non implica l'obbligo di modificare.

**Maurigi.** Anche la legge elettorale?

**Franchetti, relatore.** Appunto. L'onorevole Landucci non vuole certo che sia applicata nella Colonia la legge elettorale, o la legge comunale e provinciale. In questa delegazione della Camera al Governo vi è la supposizione che il Governo non sia generalmente composto di matti. *Omnis definitio periculosa.* Lasci che il Governo sotto la sua responsabilità promulghi nella Colonia quella legislazione che crede più adatta al suo svolgimento.

**Presidente.** Non essendovi osservazioni, metto a partito questo articolo 3.

(È approvato).

#### Art. 4.

Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

1° L'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni.

2° Le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re con Decreto Reale, sentito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulgherà nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

(È approvato).

#### Art. 5.

Saranno pure stabilite dal Governo del Re, udito il Governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti l'ordinamento amministrativo coloniale.

Entro i confini dell'organico e del bilancio, il Governatore della Colonia ha facoltà di introdurre negli organi amministrativi le modificazioni richieste dai bisogni coloniali, mandandole ad effetto ed informandone immediatamente il ministro degli affari esteri.

(È approvato).

#### Art. 6.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del Governatore.

Il Governatore, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà all'approvazione del Governo del Re, previo parere del comandante le truppe che unirà alle sue proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti.

(È approvato).

#### Art. 7.

Nei rispetti della Colonia Eritrea, tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re vengono esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Il ministro del tesoro ha nella Colonia Eritrea una sua tesoreria, la quale, oltre agli incarichi ad essa affidati direttamente da quel Ministero, provvede al servizio di Cassa per conto dell'Amministrazione coloniale.

(È approvato).

#### Art. 8.

Il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto concesso ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal Governatore, sia con concessioni temporanee a Società, o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.



Il governo del Re ha facoltà:

1° Di alienare fabbricati di proprietà demaniale.

2° Di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura già fatte.

3° Di concedere miniere.

Entro 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulgherà le disposizioni intese a regolare nella colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilità dello Stato le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo a titolo oneroso e gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonchè a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.

Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Landucci. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Landucci. Due minuti per fare una osservazione di ordine tecnico.

Nel secondo punto del primo periodo si dice: « a scopo edilizio sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, ecc. »

Ora parlare di terreni da concedersi a scopo edilizio, in enfiteusi, è dire una cosa giuridicamente inesatta.

Prinetti, ministro degli affari esteri. E in Inghilterra?

Landucci. In Inghilterra non c'è differenza tra enfiteusi e superficie, perchè la elaborazione del diritto non vi è stata, come da noi, classica e romana. Ma rispetto al linguaggio della nostra legislazione e al suo spirito, quelle frasi sono per ogni rispetto indifendibili.

Quindi io proporrei che, invece di dire: « sia in enfiteusi perpetua o temporanea » si dicesse: « sia a titolo di superficie; » poichè questo concetto per la scienza giuridica e per la storia corrisponde esattamente alla cosa. Invece l'enfiteusi perpetua

o temporanea io la richiamerei nel primo periodo dell'articolo ed in questo modo: « il Governo del Re provvederà all'accertamento di tutte le terre di libera proprietà dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di enfiteusi temporanea o perpetua, sia per mezzo di affitto. »

Perchè anch'io credo che, se si può discutere della opportunità di questo istituto nei paesi civili moderni, non se ne possa mettere in dubbio la grande convenienza in una Colonia, da poco impiantata. Inoltre questo articolo deve essere integrato ponendo l'obbligo al Governo del Re di modificare col regolamento l'articolo 1564 del Codice civile, perchè, se rimane in vigore quell'articolo, l'enfiteusi è così congegnata, che non potrebbe funzionare, come non ha mai funzionato in Italia, dacchè fu pubblicato il Codice civile in vigore.

Quindi proporrei anche che si aggiungessero nell'articolo queste parole: « con le necessarie modificazioni all'articolo 1564. »

Prinetti, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Prinetti, ministro degli affari esteri. Io prego l'onorevole Landucci di non insistere nella sua proposta. A me sembra che egli parta da un punto di vista non esatto; egli suppone che le basi giuridiche della proprietà nell'Eritrea sieno uguali a quelle che essa ha nel nostro paese. Ma nell'Eritrea invece non esiste proprietà allodiale e ivi la terra è tutta dello Stato: egli consideri questa condizione e vedrà che l'articolo in discussione può non meritare dopo ciò i suoi appunti.

Quanto poi all'enfiteusi, il dire che essa non può essere messa a base di costruzione edilizia è un errore; in tutta l'Inghilterra si costruisce quasi sempre a base di enfiteusi perpetua o temporanea di 99 anni, di 999 anni e via dicendo.

Per quanto poco io m'intenda di diritto, e guardando dal punto di vista pratico, io non vedo nessun inconveniente nell'articolo quale è stato formulato, tenendo conto delle condizioni in cui si trova la Colonia Eritrea.

Presidente. Dunque, non facendosi altre osservazioni e non essendovi nessuna proposta concreta, metto a partito l'articolo ottavo.

(E approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re, su proposta del Governatore e sentito il Consiglio coloniale, provvederà per Decreto Reale intorno alle



tasse, imposte, dazii doganali e tributi indigeni nella Colonia.

Ove speciali circostanze impongano esenzioni o diminuzioni o suggeriscano aumenti di tributi alle popolazioni indigene, il Governatore avrà facoltà, limitatamente all'esercizio in corso, di decretare le esenzioni o diminuzioni, come pure di decretare gli aumenti entro il limite di un terzo, riferendone immediatamente al ministro degli affari esteri.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per un quinquennio dalla promulgazione della presente legge non potranno essere stabilite nella Colonia nuove privative governative.

Trascorso il quinquennio, non potranno stabilirsi se non per legge.

(È approvato).

#### Art. 11.

Il Governo del Re ha facoltà per la Colonia Eritrea di contrarre mutui ed accendere debiti per provvedere alle spese di costruzione della ferrovia Sahati-Asmara, dei suoi eventuali prolungamenti e per altre opere di utilità pubblica concernenti sia la viabilità, sia la raccolta delle acque a scopo agricolo. L'onere complessivo annuo del bilancio coloniale per interessi e quote di rimborso non dovrà superare la somma equivalente ai due terzi delle entrate locali computate sulla media dell'ultimo quinquennio.

L'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari per la linea Sahati-Asmara, nè oltre dieci per i suoi eventuali prolungamenti e per le altre opere menzionate nel paragrafo precedente.

Il Governo del Re ha pure facoltà di concedere a privati o a società l'esercizio della ferrovia Massaua-Asmara.

Per l'esercizio delle facoltà concesse dal presente articolo il Governo del Re provvederà con Decreto Reale, sentito il governatore della Colonia ed il Consiglio coloniale.

(È approvato).

#### Art. 12.

Il bilancio della Colonia Eritrea agli effetti della legge di contabilità fa parte integrante di quello del Ministero degli affari esteri.

Il governatore ha facoltà di stornare da un articolo all'altro del bilancio coloniale con suo decreto pubblicato nel bollettino

ufficiale della Colonia, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Ai documenti finanziari di cui all'articolo 27 della legge di contabilità generale dello Stato, concernenti la Colonia Eritrea, sarà unita una speciale relazione illustrativa dei medesimi, nella quale si darà pure contezza dei mutui e dei debiti contratti. Nella medesima relazione sarà pubblicato l'elenco delle concessioni di terre e delle altre concessioni fatte nella Colonia durante l'anno finanziario, e tutti i dati statistici concernenti il patrimonio pubblico.

Ogni biennio all'epoca suddetta il Governo del Re presenterà al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Colonia.

(È approvato).

#### Art. 13.

Entro due anni dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re curerà la compilazione e la pubblicazione di una raccolta di tutti gli atti dell'autorità pubblica, in vigore nella Colonia e la distribuzione della medesima ai membri dei due rami del Parlamento.

Saranno messi a disposizione dei membri del Parlamento nei rispettivi archivi i fascicoli del bollettino ufficiale della Colonia Eritrea entro il più breve tempo possibile dopo la loro pubblicazione nella Colonia.

Tutti i Decreti Reali concernenti la Colonia Eritrea saranno pubblicati nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

(È approvato).

#### Art. 14.

Gli atti dell'autorità pubblica, posteriori alla promulgazione della presente legge, avranno vigore nella Colonia Eritrea solamente dopo la loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della Colonia: gli atti anteriori non vi avranno vigore, dopo trascorsi 18 mesi dalla promulgazione della presente legge, se non siano compresi nella raccolta da compilarsi a norma del paragrafo primo del precedente articolo.

(È approvato).

#### Art. 15.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo consuntivo sul rendiconto generale della Colonia e sulle relative contabilità.

A tal uopo il Ministero degli affari esteri comunicherà direttamente alla Corte dei conti tutti i documenti giustificativi occorrenti per l'esercizio di tale sua attribuzione.

La Corte dei conti giudica i conti del Tesoriere e degli agenti dell'amministrazione coloniale ed esercita sopra gli ufficiali stipendiati sul bilancio della colonia la giurisdizione di cui all'articolo 67 del testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016.

(È approvato).

#### Art. 16.

Ogni disposizione generale e speciale contraria alla presente legge è abrogata.

Non potrà mai la presente legge in alcuna sua parte invocarsi contro sentenze od altre disposizioni emanate dalle autorità prima della sua promulgazione.

(È approvato).

#### Art. 17.

La presente legge avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Colonia Eritrea.

(È approvato).

**Presidente.** Domani in principio di seduta si procederà alla votazione segreta di questo disegno di legge.

#### Sull'ordine del giorno.

**Pais.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Pais.** Prego la Camera di voler consentire che domani sia iscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento di una mia proposta di legge, che attende da sette mesi.

Si tratta della indennità ai superstiti di Mentana.

**Santini.** Ha ragione.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli, onorevole ministro.

**Prinetti, ministro degli affari esteri.** A nome del mio collega della guerra, trattenuto in Senato, dichiaro che egli non si oppone alla proposta dell'onorevole Pais.

**Presidente.** Allora domani, onorevole Pais, in principio di seduta Ella potrà svolgere la sua proposta di legge dopo lo svolgimento già deliberato della proposta di legge dell'onorevole Frascara.

Rammenterò la Camera che ieri su proposta dell'onorevole ministro dell'interno ha deliberato che fosse iscritto nell'ordine del giorno, come primo argomento, il disegno di legge: « Provvedimenti per anticipare la esecuzione di opere pubbliche » progetto dichiarato già d'urgenza.

**Rizzetti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Rizzetti.** Pregherei l'onorevole presidente

di voler inscrivere nell'ordine del giorno di domani il disegno di legge numero 200...

**Presidente.** Permetta, onorevole Rizzetti, l'onorevole ministro dell'interno ha già precedentemente dichiarato che quel disegno di legge, di cui ho fatto cenno, deve essere il primo iscritto nell'ordine del giorno...

**Rizzetti.** Allora dopo!

**Presidente.** Dopo vi sono altri disegni di legge di urgenza, fra i quali uno, già approvato dal Senato, per modificazioni ai ruoli organici del personale di segreteria del Consiglio di Stato, disegno di legge che ha diritto di prender posto fra i primi nell'ordine del giorno.

#### Interrogazioni.

**Presidente.** Prego l'onorevole segretario di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

**Del Balzo Girolamo, segretario, legge:**

« Il sottoscritto chiede di interrogare gli onorevoli ministri dell'interno e del tesoro per conoscere quanto siavi di vero nella voce di gravi difficoltà insorte tra il Governo e il Municipio di Roma, in ordine alla cessione della Villa Borghese al comune di Roma.

« Santini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio per conoscere se intenda, anche con nuovi assegnamenti in bilancio, rinforzare l'azione della direzione generale di statistica per quanto riflette le ricerche di statistica economica, in particolare per ciò che si riferisce alle indagini sulla ripartizione della proprietà fondiaria nello Stato.

« Alessio. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa l'insufficienza d'illuminazione e la mancanza di acqua potabile nella stazione di Sulmona.

« De Amicis. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della guerra perchè dica se è convinto della necessità di provvedere sollecitamente ad allontanare dall'attuale recinto del polverificio di Fontana-Liri le officine pericolose per garantire la vita degli operai, degli abitanti circostanti, la proprietà dello Stato e se non ritiene aumentare la mercede degli operai, specialmente

di quelli addetti alle manipolazioni più pericolose.

« Grossi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per apprendere da quali ragioni è determinato l'inspiegabile ritardo nell'inizio delle opere destinate alla costruzione della stazione internazionale di Domodossola.

« Falcioni. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro del tesoro sulla convenienza di ritirare dalla circolazione le monete di nichel da 25 centesimi per affrettare invece la coniazione dei nichelini da 10 centesimi.

« Caldesi, Caratti. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi per sapere se e come intenda provvedere alla sufficienza e alla decenza dei locali dell'Ufficio provinciale delle poste e telegrafi di Udine.

« Girardini, Caratti. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro degli interni sul modo e sui mezzi coi quali fu condotta la inchiesta provocata dalla domanda di autorizzazione a querelarsi contro il questore di Torino, commendator Gioda, avanzata dal delegato di pubblica sicurezza avvocato Casilli, sui risultati dell'inchiesta stessa e sulle gravi e specifiche accuse e denunce pubbliche che, prima e dopo quel fatto, si muovono a carico del questore predetto, accuse e denunce che lo rendono incompatibile con l'alta carica che riveste di custode dell'ordine e della morale pubblica.

« Nofri. »

**Presidente.** Le interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno e quanto all'interpellanza dirà poi il ministro interessato se l'accetta.

Avverto la Camera sin da ora, che nella seduta di sabato avrà luogo l'esposizione finanziaria.

**Santini.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Santini.** In assenza degli onorevoli ministri dell'interno e del tesoro cui è diretta la mia interrogazione in ordine alla questione di Villa Borghese...

**Presidente.** Ma dove è questa interrogazione?

**Santini.** È stata letta.

**Presidente.** E allora aspetti il suo turno.

**Santini.** Scusi, signor Presidente. Vorrei sollecitare taluno dei ministri presenti di avere la cortesia di far presente al ministro del tesoro e a quello dell'interno la mia preghiera di rispondere domani, trattandosi di cosa gravissima, che ha gettato un serio allarme nella popolazione di Roma. (*Ooh! ooh!*)

Sissignori, per ragioni di ordine pubblico; tanto più che la risposta del Governo mi affida che si avranno a dissipare delle diffidenze, che, per colpa di intriganti e ingordi speculatori, si vanno facendo strada intorno a questa questione.

**Presidente.** Dunque domani avrà luogo prima lo svolgimento delle due proposte di legge degli onorevoli Frascara e Aguglia e dell'onorevole Pais. Poi avrà luogo la discussione del disegno di legge relativo alla anticipazione per l'esecuzione di opere pubbliche; poi l'ordine del giorno rimane come è, salvo le votazioni segrete.

Sabato avrà luogo l'esposizione finanziaria.

La seduta termina alle ore 18.35.

*Ordine del giorno della seduta di domani.*

1. Interrogazioni.

2. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frascara Giacinto e Aguglia:

Bollatura dei barili romani;

e di una del deputato Pais:

Indennità ai supertiti della campagna dell'Agro Romano.

3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

Ordinamento della Colonia Eritrea (57-B).

*Discussione dei disegni di legge:*

4. Provvedimenti per anticipare l'esecuzione di opere pubbliche (244) (*Urgenza*).

5. Sul servizio telefonico (180).

6. Cancellerie e segreterie giudiziarie (163) (*Urgenza*).

7. Sulle case popolari (134).

8. Conversione in governativi del Liceo e del Ginnasio di Molfetta (201).

9. Disposizione sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti (46).

10. Seguito della discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione superiore (145-46).

*Discussione dei disegni di legge:*

11. Della riforma agraria (147).
12. Ammissione all'esercizio professionale delle donne laureate in giurisprudenza (105).
13. Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relative al divorzio (182).
14. Modificazione alla circoscrizione dei tribunali di Cassino e di Santa Maria Capua Vetere (118).
15. Interpretazione dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matrimonio degli ufficiali del Regio Esercito (132).
16. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico della legge sulle pensioni militari approvato con Decreto 21 febbraio 1895, n. 70 (106) (*Urgenza*).
17. Approvazione del piano di ampliamento della città di Genova ai piedi e sulla pendice occidentale della collina di San Francesco d'Albaro, con facoltà d'imporre tributi (195).
18. Monumento nazionale a Dante Alighieri in Roma (142).
19. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle Camere di commercio (103).
20. Assegnazione straordinaria per anticipazioni a diversi Comuni della provincia di Messina danneggiati dalla sottrazione del Fondo speciale per la viabilità obbligatoria avvenuta nella Cassa della prefettura di Messina (194).
21. Concessione di un sussidio di lire 100,000 da parte dello Stato al comune di Scansano per esecuzione di opere pubbliche (196).

22. Modificazioni ai ruoli organici del personale di Segreteria del Consiglio di Stato (254) (*Approvato dal Senato*).

23. Estensione agli arbitri stranieri di un tribunale arbitrale avente sede in territorio italiano delle immunità e franchigie diplomatiche contemplate nella convenzione dell'Aja del 29 luglio 1899 (186). (*Approvato dal Senato*).

24. Concessioni di franchigie postali e doganali agli uffici d'informazioni in conformità dell'articolo 16 del Regolamento annesso alla convenzione conclusa fra l'Italia e le altre Potenze all'Aja il 29 luglio 1899 (187) (*Approvato dal Senato*).

25. Correzione di un errore nell'articolo 2 della legge 21 luglio 1902, n. 319, che assegna un termine perentorio per la presentazione di obbligazioni del prestito Bevilacqua-La Masa al cambio, al rimborso e al premio (74 bis).

26. Costruzione di un edificio per la clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia (200).

27. Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

28. Fondazione in Roma di un Istituto di credito per il Lazio. (260) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

*Direttore dell'Ufficio di Revisione*

---